

Modello organizzativo

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231
dell'8 giugno 2001

A) Parte generale	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
1.1. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	5
1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel decreto	6
2. Il modello organizzativo	7
2.1. Redazione del modello	7
2.2. Struttura del modello organizzativo: parte generale e speciale	7
2.3. Scopo e contenuto essenziale del modello organizzativo	7
2.4. Principi per i processi interni	8
2.5. Modifica ed adeguamento del modello	8
2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti	8
3. L'organo di vigilanza	10
3.1. Disposizioni generali	10
3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza	10
3.3. Compiti ed attribuzioni dell'organo	11
3.4. Regolamento dell'organo di vigilanza	12
3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza	12
3.6. Canale interno per le segnalazioni di violazioni - Segnalazioni all'OdV	12
3.7. Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'organo	13
4. Sanzioni disciplinari	14
B) Parte speciale	15
1. Delitti contro la pubblica amministrazione	15
1.1. Norme di legge	15
1.2. delitti contro la pubblica amministrazione	16
1.3. Aree di rischio	19
1.4. Destinatari	20
1.5. Norme di comportamento	20
2. Reati societari	22
2.1. Norme di legge	22
2.2. Aree di rischio	23
2.3. Destinatari	24
2.4. Norme di comportamento	24
3. Delitti in relazione ad abusi di mercato	26
3.1. Norme di legge	26
3.2. Aree di rischio	26
3.3. Destinatari	27
3.4. Norme di comportamento	27
4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ...	28
4.1. Norme di legge	28
4.2. Aree di rischio	28
4.3. Destinatari	29
4.4. Norme di comportamento	29
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	30
5.1. Norme di legge	30
5.2. Aree di rischio	33
5.3. Destinatari	34
5.4. Norme di comportamento	34
6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso	35

6.1. Norme di legge	35
6.2. Aree di rischio.....	36
6.3. Destinatari	36
6.4. Norme di comportamento	36
7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.....	38
7.1. Norme di legge	38
7.2. Aree di rischio.....	38
7.3. Destinatari	39
7.4. Norme di comportamento	39
8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.....	40
8.1. Norme di legge	40
8.2. Aree di rischio.....	40
8.3. Destinatari	41
8.4. Norme di comportamento	41
8.5. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni	41
8.6. Aree di rischio.....	42
8.7. Destinatari	42
8.8. Norme di comportamento	42
9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico ..	43
9.1. Norme di legge	43
9.2. Aree di rischio.....	43
9.3. Destinatari	43
9.4. Norme di comportamento	44
10. Delitti contro la personalità individuale	45
10.1. Norme di legge	45
10.2. Aree di rischio.....	45
10.3. Destinatari	46
10.4. Norme di comportamento	46
11. Delitti contro l'industria e il commercio.....	47
11.1. Norme di legge	47
11.2. Aree di rischio.....	47
11.3. Destinatari	48
11.4. Norme di comportamento	48
12. Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale.....	49
12.1. Norme di legge	49
12.2. Aree di rischio.....	50
12.3. Destinatari	50
12.4. Norme di comportamento	50
13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	52
13.1. Norme di legge	52
13.2. Aree di rischio.....	52
13.3. Destinatari	52
13.4. Norme di comportamento	52
14. Reati ambientali	53
14.1. Norme di legge	53
14.2. Aree di rischio.....	57

14.3. Destinatari	58
14.4. Norme di comportamento	58
15. Delitti in materia di immigrazione	59
15.1. Norme di legge	59
15.2. Aree di rischio	60
15.3. Destinatari	60
15.4. Norme di comportamento	60
16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia	61
16.1. Norme di legge	61
16.2. Aree di rischio	61
16.3. Destinatari	61
16.4. Norme di comportamento	62
17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	62
17.1 Norme di legge	62
17.2. Aree di rischio	62
17.3. Destinatari	63
17.4. Norme di comportamento	63
18. Reati tributari	63
18.1 Norme di legge	63
18.2. Aree di rischio	64
18.3. Destinatari	64
18.4. Norme di comportamento	64
19. Contrabbando	64
19.1 Norme di legge	64
19.2. Aree di rischio	65
19.3. Destinatari	65
19.4. Norme di comportamento	65
20. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	66
20.1 Norme di legge	66
20.2. Aree di rischio	67
20.3. Destinatari	67
20.4. Norme di comportamento	67
21. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	67
21.1 Norme di legge	67
21.2. Destinatari	69
21.3. Norme di comportamento	69

Allegati

1. Testo D.lgs. 231/2001
2. Codice etico
3. Regolamento dell'organo di vigilanza

A) Parte generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.1. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, di seguito detto per semplicità „decreto“, venne emanato in base alla delega legislativa contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000 e regola, in applicazione di vari trattati comunitari ed internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e consorzi.

Il decreto sancisce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso un determinato reato da un organo direttivo dello stesso. Diviene con ciò possibile perseguire penalmente gli enti che abbiano tratto vantaggio, diretto o indiretto, dalla commissione del reato. La responsabilità descritta si affianca a quella strettamente penale dell'autore del reato.

Il decreto prevede varie sanzioni, tra cui, accanto alle sanzioni pecuniarie, il divieto di attività, la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca di finanziamenti e contributi ed ogni altra sovvenzione, il divieto di fare pubblicità, il sequestro dei beni utilizzati per commettere il reato nonché la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste anche qualora non sia stato possibile individuare il colpevole o se il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Essa sussiste inoltre anche per i reati commessi all'estero qualora la sede principale dell'ente sia in Italia e lo Stato straniero, nel cui territorio il reato sia stato commesso, non lo persegua.

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono per definizione di legge:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (Art. 24 D.lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)
- Concussione e corruzione (Art. 25 D.lgs. 231/2001)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/2001)
- Reati societari (Art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* D.lgs. 231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinqies* D.lgs. 231/2001)
- Abusi di mercato (Art. 25-*sexies* D.lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (Art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies* Dlgs. 231/2001)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – *quaterdecies* Dlgs. 231/2001);
- Reati tributari (Art. 25 – *quingiesdecies* Dlgs. 231/2001);
- Contrabbando (Art. 25 – *sexiesdecies* Dlgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-*ocites. 1.* Dlgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies* Dlgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies* Dlgs. 231/01);

La responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro vantaggio o interesse presuppone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/01, che essi siano commessi da persone:

- a) Che sono titolari della rappresentanza legale dell'ente, lo amministrano o gestiscano o siano a capo di un'unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che comunque risultino essere amministratori anche di fatto della società o ne controllino la maggioranza;
- b) Siano direttamente sottoposte alle persone di cui sub a) o guidate da esse.

L'ente non risponde se le persone anzidette hanno agito esclusivamente per interesse personale o di soggetti terzi.

Mentre l'art. 5 del decreto dispone che la responsabilità amministrativa sussista se il reato sia commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente, l'art. 25 ter limita detta responsabilità, nell'ambito dei reati societari, all'ipotesi di delitti commessi nell'*interesse* dell'ente.

1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel decreto

L'art. 6 del Decreto prevede un'esplicita causa di esclusione della punibilità per cui l'ente, nel caso di reati commessi da persone in posizione "apicale" (art. 5, comma. 1, lettera a) vada esente da pena qualora dimostri che:

- a) L'organo di amministrazione dell'ente, prima della commissione del reato, abbia approvato ed introdotto un modello organizzativo che appaia idoneo a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- b) Il compito di vigilare sulla effettività e sul rispetto del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento sia attribuito ad un organo interno, che disponga di competenze di iniziativa e controllo autonome;
- c) Le persone abbiano commesso il fatto eludendo intenzionalmente e fraudolentemente il modello organizzativo;
- d) L'organo sub b) non abbia omesso la propria vigilanza o non l'abbia esercitata in maniera insufficiente.

I modelli indicati sub a) debbono soddisfare determinati requisiti minimi. Essi in particolare debbono:

- a) Indicare i singoli ambiti di attività e di funzione nel cui contesto possano essere concretamente commessi i reati di cui al Decreto;

- b) Prevedere protocolli specifici e modelli di attività che regolino i processi decisionali ed esecutivi in relazione alla prevenzione della commissione dei reati;
- c) Prevedere modalità di impiego delle risorse finanziarie che impediscano la commissione dei reati;
- d) Stabilire obblighi informativi nei confronti dell'organo che vigila sul rispetto e l'efficacia del modello organizzativo;
- e) Introdurre un sistema disciplinare che persegua il mancato rispetto del modello.

Qualora invece il reato sia commesso da persone che siano gerarchicamente sottoposte o vigilate dalle persone suddette l'onere probatorio incombe al pubblico ministero, cioè, sarà l'accusa a dover provare che la commissione di reati è stata resa possibile dalla violazione di obblighi di indirizzo o vigilanza da parte di queste.

Si ribadisce comunque che la responsabilità dell'ente rimane esclusa qualora questa abbia introdotto un idoneo modello organizzativo e l'abbia effettivamente implementato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/2017 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - whistleblowing) e all' art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/01 i modelli organizzativi devono inoltre prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di discriminazione e un sistema disciplinare definito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e).

In riferimento alle suddette disposizioni di legge, la cooperativa ha definito e stabilito i principi, le procedure e le linee guida interne nel Regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing") del 18/12/2023.

2. Il modello organizzativo

2.1. Redazione del modello

La ... (soc.coop.) considera l'introduzione e l'applicazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto una misura sensata ed adeguata per sensibilizzare i propri collaboratori nonché le altre persone che siano in rapporto con essa in merito ad un comportamento corretto e trasparente e per evitare con ciò la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In questo senso il consiglio d'amministrazione nella propria seduta del ... ha deciso l'introduzione e attuazione del modello organizzativo e l'istituzione di un organo di vigilanza costituito in forma collegiale.

2.2. Struttura del modello organizzativo: parte generale e speciale

Il modello è composto di una parte generale e di una speciale:

- La parte generale contiene i principi fondamentali del modello, le disposizioni che riguardano l'organo di vigilanza, le sanzioni disciplinari;
- La parte speciale definisce le varie aree di rischio nonché le norme comportamentali in merito ai vari reati previsti nel Decreto.

2.3. Scopo e contenuto essenziale del modello organizzativo

Il modello propone un sistema strutturato di processi interni e controllo che prevengano la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare vengono indicate le singole aree d'attività ed i relativi rischi in rapporto ai vari reati. Inoltre vengono stabiliti, per le singole aree, processi organizzativi e idonee misure di controllo. Viene poi introdotto un sistema disciplinare che sanziona la violazione delle prescrizioni previste nel modello. In questo modo è possibile da un lato prevenire la commissione di fatti di reato, ma anche creare la consapevolezza nei singoli, che essi, in caso di violazione del modello ed avendo esposto l'ente a sanzioni potenzialmente perniciose, potranno a loro volta essere puniti.

Contenuti essenziali del modello:

- Attribuzione della funzione di controllo in merito al rispetto ed all'efficacia del modello all'organo di vigilanza e l'introduzione di obblighi informativi verso di esso;
- Formulazione di principi fondamentali in merito ai processi interni
- Introduzione di un sistema disciplinare che persegua le violazioni delle prescrizioni del modello;
- Elenco delle singole aree di attività e funzionali, nel cui ambito possano concretamente venire commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. „aree sensibili“).

2.4. Principi per i processi interni

Le procedure ed i processi interni stabiliti sono volti a prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto. Tutte le procedure interne debbono essere conformi ai principi contenuti nel presente modello.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni nonché il loro adeguamento e modifica può avvenire solo sentito l'organo di vigilanza.

Le procedure debbono comunque rispettare i seguenti principi:

- Deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, operazioni e processi e delle persone coinvolte anche ai fini di garantire processi decisionali trasparenti ed obiettivi;
- Debbono essere definiti chiaramente i compiti e gli ambiti di competenza e vanno distinte le funzioni di controllo e di direzione;
- I documenti e gli atti che riguardano l'attività dell'impresa debbono essere archiviati e conservati;
- La scelta di collaboratori interni ed esterni deve seguire criteri obiettivi e logici;
- Deve essere chiaramente definita la competenza di spesa;
- Il sistema di procure e autorizzazioni deve essere adeguato all'organigramma dell'impresa; in caso di modifica dell'organigramma aziendale vanno adeguate le procure ed autorizzazioni esistenti.

2.5. Modifica ed adeguamento del modello

Modifica ed adeguamento del modello organizzativo che siano rese necessarie da modifiche legislative o mutamenti nella struttura aziendale vengono decisi dal consiglio d'amministrazione su proposta dell'organo di vigilanza.

2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

La Cassa Raiffeisen di Parcinescura la diffusione del modello e la sua effettiva conoscenza da parte dei collaboratori e di tutte le altre persone, che siano coinvolte nell'ambito di applicazione del modello.

La relativa informazione e formazione del personale ha luogo per mezzo dell'ufficio personale in stretta collaborazione con l'organismo di vigilanza.

Sia il personale con mansioni direttive che gli altri collaboratori vengono informati per iscritto dell'introduzione del modello e in merito a modifiche ed integrazioni. Il modello é messo a disposizione mediante le istruzioni di servizio. I singoli sono tenuti a confermare il ricevimento e la presa visione.

I nuovi collaboratori, mediante apposito passo nella lettera di assunzione, sono da informare sull'applicazione del modello.

L'ufficio personale cura l'organizzazione di eventi formativi per i collaboratori con particolare riguardo agli addetti delle c.d. aree sensibili.

I soci ed i clienti sono informati mediante del modello organizzativo che è portato loro a conoscenza mediante la pagina web.

3. L'organo di vigilanza

3.1. Disposizioni generali

Come previsto dall'art. 6, punto 1 b), del Decreto il compito di vigilare sull'efficacia ed il rispetto del modello nonché curarne l'aggiornamento è affidato ad un organo dell'impresa che disponga di competenze autonome di iniziativa e controllo.

L'organo esercita un'attività continua di vigilanza in ordine al rispetto ed all'efficacia del modello e ne cura i necessari adattamenti.

Per garantire la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo esso deve essere indipendente e distinto rispetto alla struttura complessiva dell'impresa e disporre di un'adeguata dotazione finanziaria. I suoi membri non possono partecipare alla gestione dell'impresa.

I membri dell'organo debbono inoltre disporre delle necessarie conoscenze in materia. In particolare debbono essere garantite conoscenze in materia giuridica (prevalentemente in diritto penale) nonché esperienza operativa in ambito ispettivo e consulenziale.

3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'organo di vigilanza hanno luogo mediante delibere del consiglio d'amministrazione.

La nomina a membro dell'organo di vigilanza avviene a seguito della verifica dell'idoneità in base alla qualificazione professionale ed all'onorabilità da parte del consiglio d'amministrazione. Il chiamato deve inoltre dichiarare per iscritto che non sussistono cause di incompatibilità con la carica. Tali possono essere:

- Conflitti di interesse con l'azienda che possano limitare l'indipendenza nell'esercizio della funzione;
- Partecipazioni dirette o indirette del chiamato all'azienda che siano idonee a garantire un'influenza determinante su di essa;
- Avere, nel triennio anteriore alla nomina, ricoperto posizioni rilevanti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie;
- Condanna definitiva del chiamato, anche da parte di autorità straniere, per i delitti previsti nel Decreto o per infrazioni alla deontologia professionale;
- Condanna definitiva del chiamato che importi l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle imprese o delle persone giuridiche.

La revoca dei membri dell'organo ha luogo se sussista una giusta causa ed a seguito di delibera del consiglio d'amministrazione. In seguito si elencano a livello meramente esemplificativo alcune cause di esclusione:

- Perdita dei presupposti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- Sopravvenire di una causa di incompatibilità;
- Grave negligenza nell'esercizio della funzione;
- Omessa o insufficiente esercizio dell'attività di vigilanza che risulti da una sentenza passata in giudicato, in cui l'azienda sia stata condannata per uno dei delitti enumerati dal Decreto;
- Attribuzione al chiamato di compiti e responsabilità aziendali che siano incompatibili con il principio di indipendenza dell'organo di vigilanza.

Ai sensi dell'Art. 6, comma 4 – bis, del D.lgs. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 2403 c.c., nonché viste le sue competenze ed attribuzioni, particolarmente per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge e dei principi di corretta amministrazione, si ritiene che il collegio sindacale sia l'organo adeguato a ricoprire il ruolo di organo di vigilanza unitamente alle altre proprie competenze.

3.3. Compiti ed attribuzioni dell'organo

Sono attribuiti all'organo di vigilanza i seguenti compiti:

- Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello
- Vigilanza sull'efficacia del modello in ordine alla prevenzione dei reati in relazione alla concreta struttura aziendale
- Formulazione di proposte relative alla modifica ed all'adeguamento del modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel modello

È particolare dovere dell'organo:

- Effettuare i controlli previsti nel modello;
- Osservare i processi aziendali di modo da poter adeguare tempestivamente l'elenco delle aree sensibili;
- Effettuare controlli periodici delle aree sensibili e dei relativi processi ed attività;
- Prendere, in collaborazione con la direzione e la gestione del personale, iniziative volte a diffondere il modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale;
- Raccogliere e approfondire informazioni e segnalazioni relative a condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del modello o la commissione di reati;
- Garantire il coordinamento – anche mediante riunioni periodiche – dei reparti dell'azienda al fine di migliorare la vigilanza su attività e procedure nelle varie aree sensibili;
- Riferire periodicamente al consiglio d'amministrazione sul rispetto e l'implementazione del modello.

I compiti e le competenze dell'organo di vigilanza, qui enumerati in termini generali, saranno descritti più nel dettaglio, precisati e specificati in un apposito regolamento da approntarsi ed approvarsi.

L'organo di vigilanza fa periodicamente rapporto al consiglio d'amministrazione e propone allo stesso, almeno con frequenza annuale, una relazione della propria attività (controlli effettuati, eventuali adeguamenti del modello ecc.). Esso informa il consiglio su eventuali modifiche di legge nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti.

È prerogativa del consiglio d'amministrazione del collegio sindacale convocare in ogni momento l'organo di vigilanza per farsi relazionare sull'applicazione ed efficacia del modello o per ottenere informazioni su casi specifici. L'organo stesso può in ogni momento chiedere di essere sentito.

L'organo di vigilanza è tenuto, in caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del collegio sindacale, ad informare immediatamente il collegio stesso nonché il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione, compiute le necessarie indagini, prende le misure adeguate sentito il collegio sindacale. Lo stesso vale in caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del consiglio d'amministrazione.

3.4. Regolamento dell'organo di vigilanza

L'organo di vigilanza svolge le sue attività in completa autonomia ed indipendenza e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

Esso è un organo collegiale composto di tre membri ed è nominato con delibera del consiglio d'amministrazione. La delibera stabilisce altresì la durata dell'incarico. L'organo può essere revocato in ogni momento ove sussista un grave motivo con delibera del consiglio d'amministrazione.

L'organo di vigilanza si dota di un regolamento che ne disciplini l'attività. Esso è redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.3 e dei seguenti principi:

Le sedute dell'organo si svolgono a cadenza regolare ed almeno ogni tre mesi. La convocazione da parte del presidente deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione può avere luogo anche il giorno precedente. La convocazione si considera comunque validamente effettuata qualora tutti i membri dell'organo siano presenti.

Di ogni seduta dell'organo è redatto verbale che viene approvato dall'organo ed archiviato.

3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza

L'organo di vigilanza deve essere informato di ogni fatto o circostanza che possa implicare la responsabilità amministrativa della cooperativa ai sensi del Decreto. Con ciò devono essere riferiti all'organo le violazioni del modello, che possano configurare reati ai sensi del Decreto.

La segnalazione da parte dei dipendenti deve avvenire in forma scritta, anche anonima, diretta al superiore diretto oppure direttamente all'organo stesso. L'organo tratterà tutte le segnalazioni in maniera strettamente confidenziale tenendo segreta l'identità del segnalante.

Tutte le informazioni e segnalazioni pervenute devono essere conservate e tenute in sicurezza per dieci anni garantendo l'esclusivo accesso dell'organo di vigilanza ad esse.

L'organo di vigilanza valuta le segnalazioni pervenute e può disporre l'audizione del segnalante e dell'incolpato. Ogni archiviazione deve essere motivata per iscritto.

Oltre alle segnalazioni descritte l'organo di vigilanza deve ricevere le seguenti informazioni:

- Tutte le misure o comunicazioni adottate dai pubblici uffici da cui risulti che nei confronti di collaboratori della cooperativa, ma anche contro ignoti, è in corso un'indagine giudiziaria in relazione ai reati di cui al Decreto;
- Le domande di assistenza in giudizio di dirigenti ed altri collaboratori, contro cui sia in corso un procedimento per i fatti di cui al Decreto;
- Rapporti e comunicazioni da parte dei responsabili di altre imprese o qualunque altro documento da cui possano risultare azioni od omissioni rilevanti in relazione al Decreto;
- Documenti relativi a procedimenti disciplinari eventualmente pendenti e a sanzioni disciplinari irrogate oppure all'archiviazione del procedimento.

L'organo di vigilanza deve inoltre essere informato sul sistema di procure ed incarichi nella cooperativa e sui relativi cambiamenti.

3.6. Canale interno per le segnalazioni di violazioni - Segnalazioni all'OdV

La Cassa Raiffeisen di Parcines ha istituito un canale di segnalazione interna per la segnalazione di fatti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (whistleblowing) e di violazioni ai sensi della circolare 285. La gestione del canale di segnalazione è stata attribuita all'organismo di vigilanza con delibera del consiglio di amministrazione del 18/12/2023.

Le segnalazioni possono essere inserite direttamente nella casella delle lettere o inviate a mezzo posta al indirizzo postale della Cassa Raiffeisn di Parcines, a.c. organismo di vigilanza. Alla segnalazione deve essere allegata una copia firmata di un documento d'identità. La notifica e la copia della carta d'identità devono essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste devono essere chiuse in una terza busta sigillata ed etichettata come "Riservata all'attenzione dell'organo di vigilanza". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

L'accesso ai mezzi di comunicazione di cui sopra spetta esclusivamente all'organismo di vigilanza.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. Il modulo sarà reso disponibile sul sito web di e internamente nella banca dati Lotus Notes.

La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.

È possibile richiedere in qualsiasi momento un incontro personale con l'organo di vigilanza attraverso i suddetti mezzi di comunicazione per segnalare una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 ossia del D.Lgs. n. 231/2001

Per una descrizione dettagliata dei principi, delle procedure e delle linee guida stabilite dalla cooperativa in relazione alla segnalazione di reati e/o violazioni, si rimanda al regolamento whistleblowing del 18/12/2023..

3.7. Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'organo

L'organo di vigilanza esegue i propri controlli periodici sull'efficacia del modello secondo le modalità da esso stabilite.

A questo scopo esso verifica tutte le informazioni e segnalazioni pervenute relative ai fatti rilevanti, verificando l'efficacia delle misure adottate. L'organo verifica inoltre la conoscenza del modello da parte dei collaboratori.

L'organo di vigilanza riferisce per iscritto al consiglio d'amministrazione sulle verifiche effettuate il quale decide in merito ad eventuali misure da adottare.

4. Sanzioni disciplinari

Uno dei presupposti essenziali per un'effettiva implementazione del modello é l'adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello.

In questo senso l'art. 6, comma 2, lettera e) e art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che i modelli organizzativi debbano introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto del modello.

L'irrogazione di sanzioni avviene a seguito del regolamento disciplinare dalla cooperativa e in ossequio alle norme stabilite in merito ai procedimenti disciplinari (competenze, termini ecc.). L'organo deve essere coinvolto nel procedimento. L'irrogazione di sanzioni avviene indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Il modello organizzativo fa riferimento alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento disciplinare. In particolare possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- **L'ammonizione scritta o orale**, irrogata in caso di violazioni delle prescrizioni del modello (ad es. mancato rispetto di procedure e regole di condotta).
- **La sospensione dal servizio senza stipendio**, irrogata ove la condotta per cui é prevista la pronuncia di un'ammonizione abbia causato un anno alla cooperativa o prodotto un'obiettiva situazione di pericolo in relazione alle disposizioni del decreto.
- **Il licenziamento per giusta causa** (senza preavviso), pronunciato ova la condotta del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del modello e si proceda nei confronti della cooperativa per alcuno dei reati di cui al decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e regole di comportamento del modello da parte dei membri del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione é fatto obbligo all'organo di vigilanza di informare l'organo di cui la persona fa parte il quale deciderà le misure da adottarsi. Il mancato rispetto delle prescrizioni del modello da parte di partner commerciali potrà avere come conseguenza, ove ciò sia previsto dal contratto, la risoluzione del contratto stesso o l'applicazione della sanzione prevista, salvo sempre il risarcimento di ogni danno.

B) Parte speciale

1. Delitti contro la pubblica amministrazione

1.1. Norme di legge

Il D.lgs. 231/2001 fa riferimento tra l'altro a varie forme di corruzione, peculato e di truffa e appropriazione indebita di contributi pubblici ai danni dello Stato.

In seguito e per migliore comprensione si elencano alcuni tipi di enti pubblici:

- Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro come ad esempio:
 - Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e comuni;
 - Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani ecc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, - Autorità Garante della protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Banca d'Italia, Consob, Isvap;
 - Agenzia delle Entrate, Autorità doganale, uffici del catasto e dei libri fondiari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria e artigianato, scuole e altri enti scolastici;
 - ACI e consimili come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;
 - Organi della Comunità Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati;

Vi sono anche imprese di diritto privato che sono regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse, ad es.:

- Poste Italiane S.p.A., Rai – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;
- Enel S.p.A., AE S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc;

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

Secondo l'**art. 357 c.p. è pubblico ufficiale** una persona che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro, la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e si svolga nell'ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

Sono **Incaricati di pubblico servizio** ai sensi dell'art. 358 c.p. che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Si definisce servizio pubblico l'attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri.

Da entrambe le categorie vanno escluse le semplici attività materiali.

Per funzione pubblica s'intende l'attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d'interesse pubblico.

Per riconoscere, se siamo in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell'attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L'oggetto del servizio deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell'interesse generale.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono avere la massima attenzione nei rapporti con gli enti pubblici anzidetti, curando i contatti con i loro dirigenti, dipendenti e partner.

1.2. delitti contro la pubblica amministrazione

In seguito sono elencati e descritti i delitti contro la pubblica amministrazione enumerati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.

Art. 314 comma 1 c.p. – Peculato

Fattispecie: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fattispecie: Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Fattispecie: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Fattispecie: contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, dello Stato o della Comunità Europea non sono destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.

Art. 317 c.p. - Concussione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringono qualcuno a dare o procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di esercitare una funzione legata al suo ufficio.

Art. 319 c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando del suo ufficio induce taluno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Sono altresì puniti coloro che hanno dato o promesso i vantaggi illegittimi.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Fattispecie: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Fattispecie: è simile alla corruzione finalizzata al compimento o all'omissione di un atto d'ufficio solo che nel caso specifico il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Fattispecie: Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite.

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.**Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti**

Fattispecie: Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie: Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea.

Fattispecie: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Fattispecie: alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 2 Legge del 23.12.1986, n. 898- Frode ai danni del fondo europea agricolo

Fattispecie: La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis c p chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100 000 Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

1.3. Aree di rischio

Le principali aree di rischio nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, considerando i rapporti della cooperativa con enti pubblici o pubblici ufficiali, sono le seguenti:

- conclusione ed esecuzione di contratti con enti pubblici cui si accede a mezzo di trattativa (assegnazione diretta o trattativa privata) o mediante procedura di appalto;
- Stesura e presentazione di atti e dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche che certifichino la sussistenza di condizioni per la partecipazione ad appalti e concorsi, l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni permessi e consimili;
- Rapporti con organismi ed enti di vigilanza;
- operazioni nell'ambito di concorsi pubblici, regolati da norme di diritto pubblico, che richiedano l'ammissione da parte di enti pubblici, o regolate in base ad accordi contrattuali con essi;
- operazioni di intermediazione bancaria che abbiano ad oggetto la distribuzione di titoli di debito pubblico;
- rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, disposizioni e certificazioni destinati ad uso interno della cooperativa;
- Procedimenti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa e sofferenze di credito;
- altri rapporti con l'autorità giudiziaria;
- gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, rilasciate da enti pubblici;
- gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e consimili;
- installazione, mantenimento, aggiornamento e utilizzo di software di pubbliche amministrazioni o fornito da terzi per conto di queste;
- gestione di registri ed elenchi o di altri dati ricevuti da pubbliche amministrazioni;
- rapporti con enti pubblici in relazione a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08);
- Assunzione di personale appartenente a categorie protette e la cui assunzione comporti benefici;
- rapporti con enti di previdenza e assistenza pubblici in relazione ai propri dipendenti;
- Rapporti con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia comunale);

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

1.4. Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della cooperativa in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e partner commerciali.

1.5. Norme di comportamento

Tutti i collaboratori della cooperativa sono tenuti a:

- Rispettare rigorosamente ogni legge, regolamento e norma di diritto che riguardi l'attività dell'impresa;
- Improntare i rapporti con l'amministrazione pubblica e le attività che riguardino pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione nonché alla massima correttezza;
- Ogni rapporto con la pubblica amministrazione deve essere improntato e mantenuto secondo criteri di trasparenza e correttezza. Va comunque considerata l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Ai destinatari di queste regole di condotta è espressamente vietato:

- Commettere i reati sopra elencati (Artt. 24 und 25 del decreto)
- Tenere comportamenti che non rappresentino violazioni di diritto, ma possano possibilmente portare alla commissione di reati.

In particolare è vietato:

- Corrompere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Distribuire regalie al di fuori dei limiti stabiliti dall'impresa, cioè doni che superino la misura normale o le regole di cortesia, per ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività. In particolare è vietato ogni tipo di dono a pubblici ufficiali italiani o stranieri o ai loro famigliari, poiché ciò potrebbe limitare la libertà o indipendenza delle loro determinazioni, comportando un vantaggio per l'impresa. I doni leciti si distinguono per esiguità di valore e devono rappresentare la cooperativa. Tutti i doni – eccetto quelli di valore inferiore a e 50,00 – devono essere opportunamente documentati, di modo da poter essere verificati dall'organo di vigilanza;
- Ogni altro vantaggio (ad es. la promessa di un'assunzione diretta o di prossimi congiunti che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente;
- L'esecuzione di prestazioni vantaggiose nei confronti di partner, che non siano conformi ai rapporti commerciali dell'impresa e priva di motivazione espressa;
- Offrire a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le prestazioni eseguite e le consuetudini dell'ambito commerciale di attività;
- Ricevere o richiedere donazioni o altri vantaggi nell'ambito del compimento di atti d'ufficio o di espletamento di servizi pubblici, che superino l'ordinaria prassi commerciale o le regole di cortesia. Colui che riceve doni o vantaggi di altra natura è tenuto a segnalarlo all'organo di vigilanza, che deciderà in merito all'adeguatezza della donazione.

In particolare inoltre:

- La cooperativa non deve assumere, compiere o proseguire attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano la legge o non sono conformi alle direttive dell'impresa;
- Per ogni attività di rischio deve essere redatto un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell'attività e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati;
- Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;
- Nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in contanti o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentata (nel qual caso, a parte importi minimi, l'organismo di controllo deve essere notiziato);
- Le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti o contributi possono contenere solo informazioni veritiere. Le contabili devono essere depositate all'atto dell'ottenimento dell'importo richiesto;
- Coloro che rivestono una funzione di controllo o vigilanza sui pagamenti in uscita o entrata devono applicare particolare prudenza nell'adempimento dei loro compiti e segnalare eventuali irregolarità all'organo di vigilanza.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

2. Reati societari

2.1. Norme di legge

I reati societari qui illustrati sono elencati all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.:

Art. 2621, 2621 bis e 2622 codice civile – false comunicazioni sociali.

Il reato consiste nell'inserire o sottacere informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previsti dalla legge e destinati ai soci o al pubblico, che con ciò descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l'intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee a trarre in inganno terzi ed arrecare loro danno.

La pena è aggravata qualora si tratti di società quotate in borsa, cui sono equiparate le società che svolgono attività di vendita o scambio di titoli o che svolgono raccolta del pubblico risparmio sui mercati regolamentati nazionali o esteri.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Il reato consiste nell'impedire o comunque ostacolare un controllo previsto dalla legge oppure eseguito, a norma di legge, dai soci, dagli organi della società o da una società di revisione. Esso si compie trattenendo documenti o in altro modo utile a realizzarlo.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall'obbligo di effettuarli. Fanno eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Il reato consiste nella ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 ZGB – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato consiste nella riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato consiste nella violazione dell'obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 2391, comma I, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato un danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

I potenziali autori sono gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi dell'impresa. Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtà e fedeltà.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilità da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell'attività di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l'impresa.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

La presa d'influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o nel compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non, ovvero diminuire sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto.

La norma punisce colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

Art. 25-ter, comma 1, lettera s-ter) D.lgs. n. 231/2001 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019:

La norma prevede la sanzione pecuniaria di 150 a 300 quote per le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

2.2. Aree di rischio

Gli ambiti che sono da considerarsi a rischio in relazione ai reati societari sono:

- La redazione dei bilanci e la trasmissione dei relativi dati contabili da parte delle varie aree dell'impresa per la stesura degli stessi;
- La redazione di fogli e prospetti informativi, destinati alla pubblicità di investimenti e/o alla quotazione in borsa o di documenti che sono in relazione ad offerte pubbliche di vendita, acquisto o scambio o altre comunicazioni simili (Opa, opv, ops);
- Rapporti con società di revisione;
- Rapporti con organi societari ed i soci nell'ambito delle loro competenze di controllo. Stesura, attualizzazione e archiviazione di documenti soggetti a controllo;
- Attività in ambito delle delibere dell'organo amministrativo in ambito economico e finanziario;
- Attività in relazione alla convocazione e alle delibere dell'assemblea dei soci;

- Stesura di atti e documenti destinati agli organi societari;
- Redazione di comunicazioni relative alla quotazione di strumenti finanziari destinate al pubblico (agenzie di stampa, radio, televisione, internet);
- Rapporti con enti di vigilanza in ambito bancario e comunicazioni destinate a questi;
- Comunicazione del conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2391, comma I, c.c.;
- Liquidazione della società.
- Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d'acquisto, servizi, forniture ecc.);
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, richieste e fornite da enti privati;
- Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e altro;
- Rapporti con società collegate o concorrenti finalizzate alla conclusione o alla stipula di contratti nonché, in generale, alla definizione della politica commerciale e aziendale dell'impresa in tal senso.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

2.3. Destinatari

I reati societari elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della cooperativa in relazione alle varie aree di rischio, nonché a dirigenti e collaboratori dei settori del controlling, del risk – management e della sorveglianza.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli nominati formalmente. Ai sensi dell'art. 2393 c.c. gli amministratori rispondono solidalmente (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente).

2.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte tenute dall'impresa per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto. Sono previsti espliciti divieti in capo ai destinatari:

- Tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Creare le condizioni perché i predetti reati si verifichino.

É espresso dovere dei destinatari:

- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni nel predisporre il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera assolutamente veritiera. I soci e i terzi debbono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- Rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e i processi interni redatti sulla loro stregua, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori;
- Garantire la correttezza dei processi aziendali per effettuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge e poter mettere in pratica la libera volontà dell'assemblea dei soci;
- Fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall'organismo di vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all'organo di vigilanza l'adempimento dei suoi compiti;
- Fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della società o di terzi;

- L'attività commerciale della cooperativa nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti devono essere improntati, in particolar modo in relazione alla conclusione e all'esecuzione dei contratti, alla massima trasparenza, evitando ogni possibile interesse personale.

In relazione alle condotte sopra descritte è fatto espresso divieto:

- Di fornire, nell'elaborazione e stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, indicazioni false, lacunose o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della cooperativa;
- Di omettere comunicazioni afferenti dati e informazioni prescritte dalla legge, relative alla condizione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa;
- Di restituire conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall'obbligo di effettuarli fuori dalle ipotesi di legge;
- Di ripartire utili o acconti sugli utili che non siano ancora stati effettivamente ottenuti o che per legge debbano essere attribuiti a riserva;
- Di effettuare riduzioni di capitale, fusioni e scissioni dell'azienda in violazione delle norme di legge a tutela dei soci;
- Di fare commercio, al di fuori delle ipotesi di legge, con azioni o quote dell'impresa;
- Di attribuire, in caso di liquidazione dell'azienda, beni della stessa ai soci e distribuirli tra essi prima di avere soddisfatto tutti gli obblighi verso i creditori;
- Di tenere comportamenti che, occultando documenti o altri mezzi fraudolenti, impediscano l'attività di controllo del collegio sindacale;
- Di influenzare le delibere dell'assemblea con intenti fraudolenti o attività simulate con lo scopo di limitare l'attività regolare dell'assemblea;
- Di farsi guidare dall'interesse personale a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e in particolare nella stipula di contratti o nella loro esecuzione;
- Di ricevere, offrire o dare denaro o utilità di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi riceve o elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 50,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, a darne comunicazione all'organismo di vigilanza. L'organismo decide sull'appropriatezza della regalia, raccomandando eventualmente al CdA la restituzione di essa.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

3. Delitti in relazione ad abusi di mercato.

3.1. Norme di legge

Il terzo capitolo della parte speciale è dedicato, secondo l'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in relazione ad abusi di mercato:

Art. 184 D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate.

I fatti di reato penalmente rilevanti possono essere commessi da due gruppi di soggetti:

- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate in qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- Persone, che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose;

Il reato può manifestarsi con la vendita, l'acquisto o l'esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari oppure nell'istigazione di altri all'esecuzione di queste operazioni; semplice comunicazione di informazioni a terzi.

Art. 185 D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato.

Il reato si manifesta nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o altri abusi idonei a produrre una sensibile alterazione dei prezzi di prodotti finanziari.

Vi sono anche due fattispecie più levi di abuso di mercato, che sono qualificate come contravvenzioni e quindi non dovrebbero rientrare nelle previsioni del D.lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate (contravvenzione).

Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato (contravvenzione).

3.2. Aree di rischio

La prevalente attività della cooperativa è in sé idonea a limitare il rischio di commissione di reati come quelli descritti, giacché essa non commercia con prodotti finanziari in via primaria. Va tuttavia evidenziato che la cooperativa, in virtù della sua attività, può venire in possesso di informazioni la cui divulgazione illecita potrebbe avere effetto sulla quotazione di borsa ed in generale sul valore di azioni e quote sociali.

Vanno evidenziate le seguenti aree di rischio:

- acquisto, vendita ed ogni altra operazione sul mercato finanziario che avvenga approfittando di informazioni privilegiate (insider trading);
- comunicazione di informazioni privilegiate a terzi al di là dell'attività professionale;
- Trattamento di informazioni privilegiate ed istigazione di terzi ad eseguire operazioni sospette sulla base di esse.
- Comunicazioni ai media (ad es. stampa, internet, radio e televisione ecc.),
- Informazioni al mercato e rapporti con analisti e società di rating;
- Operazioni con prodotti finanziari;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

3.3. Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della cooperativa in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni che trattino informazioni privilegiate.

3.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte descritte dall'impresa per impedire la commissione di abusi di mercato. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma volta a prevenire l'abuso di mercato;
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole generali di condotta dell'azienda.

Vanno inoltre osservate le seguenti norme di principio:

- L'azienda considera la protezione delle informazioni privilegiate, di cui essa sia in possesso, un dovere inderogabile e fondamentale;
- Di conseguenza l'azienda stabilisce direttive che, aderenti alle peculiarità dell'attività esercitata, all'esperienza ed alla tecnica, tutelino queste informazioni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

4.1. Norme di legge

Il quarto capitolo è dedicato ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.:

a) Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Fattispecie

Il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è punito dall'art. 589 c.p.

b) Lesioni colpose

- Art. 590 c.p. Lesioni colpose

Fattispecie

Il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è definito dall'art. 590 c.p... come reato.

c) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato, ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (Legge n. 199 del 29 ottobre 2016)

Fattispecie

Reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l'impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

1. vi sia una reiterata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;
2. vi sia una reiterata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;
3. le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;
4. i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti;

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi più di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenne in età non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

4.2. Aree di rischio

Le aree di rischio in relazione ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono:

-
-
-
- reclutamento e impiego di manodopera anche da parte di terzi

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

4.3. Destinatari

Il presente capitolo (Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) si riferisce alle condotte tenute da coloro che secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro sono dichiarate responsabili: il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, il preposto alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore ed il rappresentante legale della cooperativa, detti „destinatari“.

4.4. Norme di comportamento

In questo capitolo si descrivono condotte descritte dall'impresa per impedire la commissione di delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera.
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole di principio.

Sono definite le seguenti regole di principio:

- L'azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;
- La cooperativa di conseguenza stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aderenza alle peculiarità dei singoli incarichi, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica;
- L'azienda impronta la sua organizzazione alle seguenti regole e principi:
 - L'esclusione dei rischi;
 - La valutazione dei rischi inevitabili;
 - Combattere i rischi fin dal loro manifestarsi;
 - Adeguare il lavoro delle persone, in particolare l'allocazione delle risorse umane, la distribuzione delle mansioni, l'equipaggiamento ed i metodi produttivi, in modo da evitare lavorazioni monotone e ripetitive e evitando con ciò i danni derivanti;
 - Considerare il grado d'evoluzione tecnologica;
 - Sostituire macchinari pericolosi con macchinari sicuri;
 - Definire le misure preventive in modo da contemperare le ripercussioni della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;
 - Dare priorità alla tutela della salute;
 - Impartire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- I principi sono applicati dall'azienda allo scopo di garantire misure protettive adeguate per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusa la prevenzione dei rischi professionali nonché formativo ed informativo, nonché per garantire i mezzi organizzativi necessari;
- La ricerca di vantaggi per l'azienda in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in tema di reclutamento ed impiego della forza lavoro non sarà in alcun modo tollerata.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

5.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato ai sensi dell'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 delitti informatici e trattamento illecito di dati sulla stregua delle seguenti norme del codice penale:

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

L'articolo punisce la falsificazione di un documento informatico pubblico o privato. E 'da considerarsi documento ogni supporto informatico che rechi dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (ad es. attacco di Hackers) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. –

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico o informatico.

È punita la diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.).

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 629, comma 3 c.p. – Estorsione.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni 3:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni 5.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater¹. c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La norma sanziona colui che presta abusivamente servizi nell'ambito della produzione, distribuzione e certificazione di firme elettroniche o commette frode in questo contesto.

Art. 1 comma 11 del DL n. 105 del 21 settembre 2019 convertito con Legge di conversione n. 133 del 18 November 2019 – Sicurezza cibernetica

La norma sanziona colui che allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti previsti dal D.L. n. 105/2019 (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici e affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test) o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici, o ai fini delle comunicazioni richieste, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

5.2. Aree di rischio

I settori inquadrati specificamente quali aree di rischio dalla Cooperativa possono essere riassunti complessivamente come segue:

- falsificazione di un documento informatico pubblico o privato;
- accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte dell'azienda;

- appropriazione abusiva di codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi elettronici o telematici, copiatura di essi e loro diffusione;
- abusiva diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e loro diffusione verso l'esterno;
- applicazioni di dispositivi idonei ad intercettare comunicazioni in sistemi informatici o delle telecomunicazioni;
- Distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- Fatti idonei a distruggere, disturbare, cancellare o alterare dati o programmi appartenenti allo Stato o altri enti pubblici o che siano comunque di pubblica utilità.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

5.3. Destinatari

Il presente capitolo (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) si riferisce ai comportamenti tenuti da parte di tutti gli utenti dei sistemi informatici dell'azienda, cioè tutti gli utilizzatori di hard o software.

5.4. Norme di comportamento

Il presente numero 5.4, che definisce la linea che l'azienda deve tenere per impedire la commissione di reati nel settore informatico, prevede i seguenti doveri per i destinatari:

- Rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela dell'informatica;
- Proteggere dati, programmi ed informazioni dall'accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi;
- Accesso abusivo a sistemi, programmi e dati di terzi da parte di collaboratori della cooperativa o terzi non autorizzati.

È fatto espresso divieto ai destinatari:

- Di utilizzare i sistemi informatici aziendali per scopi illegali, che possano danneggiare l'azienda, i suoi collaboratori, fornitori, clienti e terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;
- Intercettare comunicazioni ed informazioni di terzi;
- Utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione aziendale per diffondere programmi (virus, spam ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;
- Utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza l'espressa autorizzazione del proprio dirigente e/o comunque di persona dotata in ambito di competenza decisoria.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

6.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001 ai delitti transnazionali, all'associazione per delinquere ed all'associazione per delinquere di stampo mafioso, come descritti nei seguenti articoli del codice penale:

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Il reato si compie quando tre o più persone si associano al fine di compiere reati; anche il fatto di semplicemente favorire l'associazione è punito come, ovviamente, il fatto di costituirla, organizzarla e parteciparvi.

Art. 416-bis c.p. – Associazione per delinquere di stampo mafioso

L'associazione è di stampo mafioso quando essa abbia i connotati di cui all'art. 416 c.p. ed i suoi membri si avvalgano della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva per commettere reati o per assumere il controllo diretto o indiretto su imprese economiche, appalti pubblici o concessioni o per realizzare profitti illegittimi per sé o per altri o impedire, ostacolare o influenzare l'esercizio del diritto elettorale.

Art. 86 D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

i

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62 quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata al traffico illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 12 D.lgs. 25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata all'introduzione illegittima di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o al favoreggiamento di essa.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

Il reato consiste nell'aiuto prestato nell'elusione delle indagini dell'autorità o nella sottrazione alla cattura del colpevole di un delitto punito con la reclusione.

Un delitto transnazionale sussiste, qualora vi sia un'associazione per delinquere finalizzata a commetterlo, qualora inoltre:

- a) sia commesso in uno o più stati, oppure,
- b) pur commesso in un solo Stato, una parte rilevante della pianificazione, preparazione, direzione o controllo del reato abbia luogo in un altro Stato, oppure,
- c) in un solo Stato ma da un'associazione criminale che sia attiva in più Stati, oppure,
- d) sia commesso in uno Stato ma manifesti i suoi effetti in un altro.

6.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla Cooperativa sono le seguenti:

- autorizzazione ed esecuzione d'investimenti, pagamenti o comunque operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali;
- acquisto e vendita nonché trasporto di merci;
- transazioni finanziarie e garanzie prestate in ambito di operazioni transnazionali;
- rapporti con amministratori e collaboratori coinvolti in procedimenti giudiziari;
- scelta e assunzione del personale;

6.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa, tutti detti „destinatari“.

6.4. Norme di comportamento

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;
- Verificare attentamente la clientela, gli affari dell'azienda e comunque tutti i processi operativi secondo le direttive interne.

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della cooperativa sia abusivamente destinato a supportare associazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- Prestare particolare attenzione in caso di trasporto e confezionamento di merci;
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della cooperativa da rischi di riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.

7.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai delitti enumerati dall'art. 25-octies D.lgs. 231/2001:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Il reato riguarda colui che, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Il reato punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato colpisce, fuori dai casi visti sopra l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o utilità provenienti da delitto.

Art. 648 – ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

È punito l'autore di un delitto che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che siano denaro, altri beni o comunque utilità, impiegando artifici e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi. L'impiego e utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile.

Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attività della criminalità organizzata.

7.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- acquisto, detenzione e trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione in tal senso (ricettazione);
- sostituzione e trasferimento di denaro o altri beni derivanti da attività criminosa (riciclaggio);
- utilizzo in ambito economico – finanziario di denaro o altri beni di provenienza illecita;
- redazione dei bilanci e comunque di documenti riguardanti la situazione economica e patrimoniale della società;
- Ambito delle dichiarazioni fiscali e tributarie, nonché in generale dichiarazioni e denunce alle autorità fiscali e tributarie;

Le attività aziendali da considerarsi particolarmente a rischio in questo senso sono le seguenti:

- acquisto o vendita di beni di qualunque genere;
- operazioni finanziarie di qualunque genere;
- investimenti di qualunque genere;
- Sponsoring;
- finanziamenti di qualunque genere.
- Calcolo delle imposte dovute

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

7.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partners commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa, tutti detti „destinatari“.

7.4. Norme di comportamento

La cooperativa ha rilasciato in materia di lotta al riciclaggio di denaro direttive ed istruzioni specifiche che sono qui recepite come parte integrante del presente modello e che si intendono qui richiamate.

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della cooperativa sia abusivamente destinato a supportare delitti di riciclaggio;
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della cooperativa da rischi di riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al delitto di falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e in valori di bollo giusta il disposto dell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

8.1.1. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato si manifesta nella falsificazione o alterazione intenzionale, nell'importazione, spendita o detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Il reato si manifesta nell'alterazione o falsificazione di denaro materialmente commessi come sopra.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato punisce l'importazione, l'acquisto e la detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Il reato punisce la spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Il delitto si manifesta in condotte analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha ad oggetto valori di bollo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Sono puniti tanto la fabbricazione quanto la detenzione della filigrana falsa in oggetto.

Art. 461 c.p., - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o di carta filigranata.

Il reato punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e la vendita di filigrane ed altri strumenti utili a commettere falsi monetari.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

8.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- In ambito bancario messa in circolazione di valori contraffatti;
- Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi in ambito di circolazione di denaro contante;
- Rischi nei servizi di cassa.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa, tutti detti „destinatari“.

8.4. Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di fabbricazione, circolazione e spendita di denaro, carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché documenti con bollatura in filigrana.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8.5. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.5.1. Norme di legge

Art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Il reato punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

8.6. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni sono le seguenti:

- Acquisto e vendita di merci la cui regolare registrazione quanto a marchi e brevetti non sia stata verificata;
- Produzione di merci utilizzando disegni o modelli la cui regolare registrazione non sia stata verificata;
- Utilizzo, detenzione e cessione di immagini, documenti, files fotografici e musicali e altri prodotti soggetti a proprietà intellettuale non verificata;
- Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi nei traffici commerciali;
- Rischi nell'ambito dell'utilizzazione interna di prodotti, modelli e, in generale, di produzione industriale.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.7. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

8.8. Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico

9.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico) si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001 e dal codice penale.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato punisce la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono, il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all'incolumità di una persona.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

I reati descritti possono presentarsi anche in forma indiretta, ad es. finanziando o favoreggiando un'organizzazione terroristica.

9.2. Aree di rischio

In considerazione della realtà aziendale della cooperativa si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

In particolare è problematica la concessione di finanziamenti di ogni tipo ad associazioni politiche, culturali o religiose.

La cooperativa potrebbe essere coinvolta, nell'ambito delle sue attività istituzionali, in maniera diretta o indiretta mediante dei collaboratori che facciano parte di un'associazione terroristica o la favoreggino, deviando le sue risorse finanziarie o in genere ampliando le possibilità economiche dell'associazione, rendendone possibile l'attività criminale.

Possono considerarsi settori particolarmente sensibili:

- operazioni con clienti non identificati;
- operazioni con paesi non cooperanti o persone oggetto di segnalazione UIC;
- operazioni con persone sconosciute o operazioni anomale;
- trasporto internazionale di merci;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

9.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai

collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

9.4. Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati a scopo terroristico o eversivo descritti dalla legge.

In via di principio vanno definiti i seguenti principi:

- La conoscenza della clientela, dei fornitori e dei partner commerciali si basa sull'ottenimento di informazioni idonee ad escludere il collegamento con associazioni criminali e terroristiche;
- Le norme di legge e regolamento nonché le direttive interne in materia di antiriciclaggio devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;
- I rapporti con i fornitori e collaboratori esterni devono essere sempre regolati da appositi contratti, che regolano chiaramente il contenuto del rapporto.
- Le norme di sicurezza che riguardano il trasporto ed il confezionamento delle merci devono essere rigorosamente rispettate;

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

10. Delitti contro la personalità individuale

10.1. Norme di legge

Il presente capitolo (delitti contro la personalità individuale) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies Dilgs. 231/2001:

Art. 600 c.p. – Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù

Il reato consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali e comunque sfruttandola.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Il reato punisce lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Il reato punisce lo sfruttamento di minori per produrre materiale pornografico. Sono puniti la produzione, il commercio, la cessione anche gratuita, la pubblicazione di detto materiale.

Art. 600-quater c.p. – Detenzioni di materiale pornografico

Il reato punisce la detenzione del materiale di cui sopra.

Art. 600-quater, comma 1, c.p. – Pornografia virtuale

Il reato punisce l'utilizzo di materiale virtuale per commettere i fatti di cui sopra.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce il fatto di organizzare o propagandare viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e Art. 602 c.p. – Tratta di persone

Traffico con persone ridotta in schiavitù secondo l'art. 600 c.p.

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato consiste nella mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.

10.2. Aree di rischio

In considerazione della realtà aziendale della cooperativa si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residui margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela. Possono manifestarsi i seguenti rischi:

Partecipazione o concorso possono presentarsi in quei casi in cui un collaboratore di concerto con soggetti terzi contribuisca ad es. a finanziare la tratta di persone o ad assicurarne i profitti.

Nei settori della gestione di risorse finanziarie ma anche in quello del personale è necessaria cautela, dato che i delitti contro la personalità individuale possono spesso rappresentare la via per il procacciamento illegale di forza lavoro.

Riguardo alla pornografia informatica deve essere prestata particolare attenzione all'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

10.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa , nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

10.4. Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati contro la personalità individuale descritti dalla legge.

Vigono i seguenti principi:

- Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- Le disposizioni di legge ed i regolamenti interni in merito alle attività finanziarie ed all'utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

11. Delitti contro l'industria e il commercio

11.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti contro l'industria e il commercio) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dall'art. 25 bis D.lgs. 231/2001:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio

Il reato punisce l'impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Sono puniti gli atti illeciti di concorrenza commessi con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Il reato punisce la vendita sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Il reato punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Il reato punisce la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato punisce il fatto di mettere in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il reato punisce chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato punisce la contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

11.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa ... in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio sono:

- La violazione della pratica commerciale in relazione alle trattative ed alla conclusione degli affari.
- La violazione dei diritti a nomi commerciali, definizioni, marchi e segni distintivi;
- La violazione delle norme in merito al contenuto ed all'etichettatura di prodotti agricoli ed alimentari;
- Rischi generici in ambito commerciale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

11.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

11.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti. In particolare vanno rispettate le seguenti normative settoriali:

- Etichettatura di prodotti agricoli ed alimentari;
- Informazioni sul contenuto e le proprietà degli alimenti;
- Trasparenza nell'attività di vendita;
- Tutela del consumatore;
- Diritti di marchio e proprietà industriali;
- Norme di tutela delle indicazioni geografiche e di origine degli alimenti;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza in un ambito di concorrenzialità produttiva e positiva, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più dettagliate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

12. Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale

12.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale) è riferito ai reati contenuti nella legge n. 633 del 22.04.1941 ed elencati dall'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001:

Art. 171, comma I, lettera a) bis, della legge su riportata punisce la pubblicazione illegittima di un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore su sistemi e reti telematiche, le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione oppure viene deformata, abbreviata o comunque alterata e ne risulti menomato l'onore o il prestigio dell'autore.

Art. 171-bis punisce l'illecita duplicazione di programmi informatici su supporti sprovvisti del contrassegno S.i.a.e. o la loro importazione, cessione, vendita o semplice detenzione. Il reato è esteso ai programmi o mezzi utilizzabili per rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. Sono inoltre puniti (comma II) l'esecuzione pubblica, la distribuzione, la vendita di banche dati, l'accesso ad esse o la loro consultazione o utilizzo in violazione delle norme S.i.a.e. e senza l'autorizzazione dell'autore, nonché in violazione delle norme generali poste a tutela del diritto d'autore (Art. 102-bis und 102-ter)

Art. 171-ter punisce l'illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera musicale, cinematografica, letteraria, scientifica, anche se esistente solo in forma digitale, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione o la sua detenzione o noleggio. Viene inoltre perseguita la produzione e distribuzione di programmi o altri strumenti che permettano l'accesso illecito a trasmissioni codificate, programmi o banche dati o consentano di aggirare dispositivi di sicurezza informatici. Inoltre è punito chiunque abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. Le pene sono aggravate se le copie o le opere illecitamente utilizzate sono più di cinquanta o se è stato realizzato un profitto particolarmente rilevante. Un'attenuante può consistere nella tenuità particolare del fatto.

Il semplice utilizzo non è punibile.

Art. 171-septies estende le pene dei reati sopra descritti alle false dichiarazioni ed al mancato adempimento degli obblighi S.i.a.e. da parte dei soggetti obbligati.

Art. 171-octies punisce l'illecita produzione di programmi d'accesso, codici d'accesso e simili dispositivi, che consentano l'accesso a programmi criptati e similari.

Ai sensi dell'**Art. 171-quinquies**, qualora uno dei reati qui riportati sia commesso nell'ambito di un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura provvisoria dell'azienda fino a tre mesi, indipendentemente dalle altre misure che il Giudice potrà disporre ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, anche l'art. **174-ter** prevede fattispecie penali rilevanti.

L'art. **174-ter** prevede la seguente fattispecie penale: Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito,

purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies.

L'art. 174-sexies comma 3 prevede: Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

12.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale sono:

- La violazione dei diritti d'autore, dei segni distintivi e delle denominazioni commerciali e dei marchi;
- Rischi generici in ambito commerciale;
- Utilizzo di sistemi informatici e telematici, di reti o programmi informatici;
- Adempimento agli obblighi S.i.a.e.;
- Produzione di programmi informatici e loro cessione utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- Realizzazione di comunicazioni al pubblico, riviste, materiale pubblicitario ecc. utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- Accesso a apparecchiature di riproduzione, duplicazione o copiatura, apparecchi di decrittazione o crittazione.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

12.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

12.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione del diritto d'autore e della proprietà industriale. In particolare è d'obbligo rispettare le seguenti norme e regolamenti interni:

- Produzione e vendita di programmi informatici;
- Acquisto o utilizzo di programmi informatici o di parti di essi;
- Richiesta di contrassegni S.i.a.e. per opere tutelate proprie;
- Accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di duplicazione e copiatura anche di natura informatica;
- Accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
- Accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- Utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d'autore;
- Utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;
- Marchi, brevetti e diritti d'autore.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell'utilizzo di opere d'ingegno tutelate, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

13.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale. Richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie: Induzione di una persona con violenza o minaccia o mediante l'offerta di denaro o altre utilità a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo penale.

13.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione al presente reato sono le seguenti:

- Coinvolgimento della cooperativa in un processo penale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

13.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

13.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di testimonianza in giudizio. In particolare è d'obbligo garantire:

- Che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta su collaboratori o terzi per influenzarne le dichiarazioni in giudizio;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

14. Reati ambientali

14.1. Norme di legge

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

14.1.1. Reati compresi nel codice penale; Art. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727-bis e 733-bis c.p.

a) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).

Fattispecie:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

b) Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Fattispecie:

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

c) Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti previsti e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

d) Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Fattispecie: il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità' delle persone, la pena e' ulteriormente aumentata.

e) Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Fattispecie: I reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati

f) Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie: a parte i fatti ammessi dalla legge, la commissione dei fatti descritti sopra in danno a specie protette.

Sono esclusi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

g) Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto o deterioramento del suo stato di conservazione.

14.1.2. Reati di cui all'art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, comma, 3, 5 primo periodo e 13

a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13;

- **comma 3**, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- **comma 5, primo periodo;** nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

- **comma 13.** scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5 secondo periodo, e 11,

- **comma 2** (in relazione al comma 1); apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- **comma 5, secondo periodo;** scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

- **comma 11;** mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

14.1.2.1. Reati di cui all'art. 256, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo, 1, lett. b), 3, primo periodo, e comma 5 e 3, secondo periodo;

- **comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo;** raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), se i quantitativi non superano i duecento litri o quantità equivalenti..

- **comma 1, lett. b), 3, primo periodo;** raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti pericolosi nonché realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti non pericolosi;

- **comma 5 e 3, secondo periodo;** miscelazione di rifiuti o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti pericolosi;

14.1.2.2. Reati di cui all'art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti): commi 1 e 2

- **comma 1,** inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- **comma 2,** se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all'esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge!)

14.1.2.3. Reato di cui all'art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

14.1.2.4. Reato di cui all'art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1:

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, se si tratta di rifiuti pericolosi il reato è aggravato¹.

(Alla condanna segue la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto!)

14.1.2.5. Reato di cui all'art. 260, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti):

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, il soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se il fatto riguarda rifiuti radioattivi il reato è aggravato.

¹ Ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 259/93 costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

(Per questi reati la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali! I responsabili incorrono in una serie di divieti tra cui quello di dirigere imprese commerciali, ricoprire cariche pubbliche ed esclusione da contratti con amministrazioni pubbliche)

14.1.2.6. Reato di cui all'art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri): commi 6, 7, periodo secondo e terzo e 8, periodo primo e secondo;

- **comma 6:** nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- **comma 7, periodo secondo e terzo:** Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.;

- **comma 8, periodo primo e secondo** Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

14.1.2.7. Reato di cui all'art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni), comma 5: nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la **sanzione accessoria** del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell'impresa

14.1.3. Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

14.1.3.1. Contravvenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4;

- **Art. 1, commi. 1 e 2;** in caso di esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82:

- a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni perviste;
- b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell'incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;
- c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d'importazione o successivamente;
- d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali;
- e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;
- f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.

Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

- **Art. 2, commi 1 e 2:** reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97.

- **Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili,** Divieto generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

14.1.3.2. Reati di cui al codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1:

Vari reati previsti dall'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97² relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione, dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

14.1.4. Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

14.1.5. Reati di cui al D.lgs. del 6 Novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2.

Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall'equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

14.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa ... in relazioni ai reati ambientali sono le seguenti:

- Gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
- Rischi generici in ambito commerciale;
- Smaltimento e recupero dei rifiuti;

² Articolo 16 (Sanzioni)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;.

- Rilascio di certificati e dichiarazioni in ambito ambientale (particolarmente smaltimento e trasporto);
- Adempimento degli obblighi dichiarativi di legge in ambito ambientale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

14.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

14.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa ... devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia ambientale. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Produzione e vendita di qualunque materiale rilevante in materia ambientale;
- Utilizzo, stoccaggio e deposito di materiali rilevanti in materia ambientale;
- Smaltimento di rifiuti sia mediante conferimento diretto sia tramite terzi;
- Smaltimento acque reflue;
- Filtraggio di emissioni gassose;
- Rilascio e richiesta di certificazioni e dichiarazioni;
- Compilazione di comunicazioni e modelli vari;
- Trasporto di rifiuti;
- Nell'usufruire dei servizi di terzi è necessario verificare la conformità alla normativa delle relative prestazioni;
- Attualizzazione e rinnovo di eventuali certificazioni e protocolli in ambito ambientale.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

15. Delitti in materia di immigrazione

15.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286 del 25.07.1998, inserito nel codice penale all'art. 377-bis, citato a sua volta dall'art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001.

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato. Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 rilevano tuttavia solo i fatti in cui

- Siano impiegati più di tre lavoratori, oppure
- Siano impiegati lavoratori minorenni nelle condizioni su riportate, oppure
- I lavoratori siano addetti a mansioni connotate da particolari situazioni di rischio relativa alla sicurezza sul lavoro.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale.

Ai sensi dell'art. 22, comma 12 ter D.Lgs. 286/98, con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs 231/01 rilevano i fatti in cui:

- L'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone, oppure
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, oppure
- Gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materie esplosive, oppure
- Sono reclutate persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure
- I fatti descritti sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art.12, comma 5, D.lgs 286/98

Fattispecie: Chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 D.Lgs 286/98, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

15.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea cui si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 286/98;
- Rispetto delle disposizioni in materia di assunzione e dichiarazioni relative a dipendenti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
- Mancata verifica della documentazione d'ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
- Particolare attenzione nell'impiego di lavoratori minorenni;
- Rispetto delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

15.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

15.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di immigrazione. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Nessun lavoratore proveniente da un paese non aderente alla Comunità europea può essere assunto senza attenta verifica del permesso di soggiorno ed essere impiegato quando il permesso stesso risulti scaduto o revocato;
- In generale è necessario attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela del lavoro minorile;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia

16.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge N. 654 del 13 ottobre 1975, citato a sua volta dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Fattispecie: La propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis L. 654/1975, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 e 800 quote, ossia da Euro 51.600,00 a Euro 1.239.200,00.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001:

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenza o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) Il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno

Nel caso che l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente, di consentire o di agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.

16.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- I gestori di siti e piattaforme internet
- La pubblicazione di giornali e riviste
- Comparsa televisiva e radiofonica

16.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai

collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

16.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

17.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 1 e 4, Legge N. 401 del 13 Dicembre 1989, citato a sua volta dall'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive

Fattispecie: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4 L. 401/ 1989 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Art. 25-quaterdecies Dlgs. 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

17.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

sponsoring di eventi sportivi

17.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

17.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

18. Reati tributari

18.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, citato a sua volta dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
 - b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;
 - c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
 - d) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
 - e) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;
 - f) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
 - g) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11; 1-bis.
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Sono rilevanti i seguenti delitti:
- a) il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4;
 - b) il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5;
 - c) il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater; La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

18.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla *cooperativa* come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- corretta tenuta della documentazione contabile;
- attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;

18.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla *cooperativa*..., nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

18.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della *cooperativa* devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia tributaria. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- rispetto rigoroso di ogni disposizione vigente in materia tributaria;
- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- monitoraggio della professionalità e correttezza de eventuali incaricati esterni;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

19. Contrabbando

19.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui DPR n. 43 del 1973, citato a sua volta dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

4, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

In riferimento all'articolo 25-sexiesdecies i seguenti articolo/reati previsti dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 sono rilevanti:

Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)

Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)

Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)

Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)

Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)

Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)

Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

19.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla *cooperativa* come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- operazioni con clienti non identificati;
- trasporto internazionale di merce

19.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla *cooperativa*, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

19.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della *cooperativa* devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia importazione merci e doganali. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

20. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

20.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli articoli 493-ter, 493-quater e 640-ter codice penale, citato a sua volta dall'art. 25-octies.1. D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-octies.1. Dlgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Si riporta di seguito l'elenco dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti elencati nell'art. 25-octies.1. del GvD n. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del codice penale:

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie:

- Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

- Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie: Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o

di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Fattispecie: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

20.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- pagamenti con carte di credito

20.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla *cooperativa...*, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

20.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di pagamenti diversi dai contanti. In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Rispetto delle regole e dei processi interni di ordinazione nell'esecuzione degli ordini;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

21. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

21.1 Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i delitti contro il patrimonio culturale e il reato del riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, enumerati negli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.

Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518-undecies StGB – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Fattispecie: Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Fattispecie: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ove previsto;

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

Fattispecie:

- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Fattispecie: Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- b) chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

21.2. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla *cooperativa* nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

21.3. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

-

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

Allegati

1. Testo D.lgs. 231/2001
2. Codice etico
3. Regolamento organo di vigilanza

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 , n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

2-ter.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)).

2-quater.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".

Art. 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3.
((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
- 3-bis.
((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.))
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)), le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

((

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

))

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

((

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
))

Art. 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271))

((49))

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

((Responsabilità amministrativa da reato))

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((353, 353-bis,)) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((da duecento a settecento quote)).

((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

(((Delitti di criminalità organizzata).))

((

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Art. 25

Peculato ((, indebita destinazione di denaro o cose mobili)), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (...)).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,

del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

((Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).))

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

(((Delitti contro l'industria e il commercio).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2))

Art. 25-ter

(Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile ((o da altre leggi speciali)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2(;;)

((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla

normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

((Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

))

Art. 25-quater.1

((Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

))

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

((Abusi di mercato).))

((

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

Art. 25-septies

((Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).))

((

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ((, nonché autoriciclaggio))).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ((e trasferimento fraudolento di valori))).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

((2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote))

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai ((commi 1, 2 e 2-bis)) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-octies.2

(((Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea).))

1.

((In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:))

- a) ((per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;))
- b) ((per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.))

2.

((Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.))

3.

((Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).))

4.

((In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.))

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) ((20))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."

Art. 25-decies

(((Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma));

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta

quote;

f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, ((lettera a))), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)).

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione

definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

((

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

Art. 25-terdecies

(((Razzismo e xenofobia).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Art. 25-quaterdecies

(((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).))

((

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

Art. 25-quinquiesdecies

(Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(37)

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 25-sexiesdecies

(Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ((e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b))).

Art. 25-septiesdecies

(((Delitti contro il patrimonio culturale).))

((

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

))

Art. 25-duodevicies

(((Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).))

((

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

Art. 25-undevicies

(((Delitti contro gli animali).))

1.

((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

2.

((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.))

3.

((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.))

Art. 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista

dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
- Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,

comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)), quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Art. 46

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al

medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare ((un anno)).

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare ((un anno e quattro mesi)).

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche

se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, ((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,)) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ((49))

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati ((dall'articolo 407-bis)), comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente)). Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ((un anno)) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di

effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155))

Art. 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 82

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313));
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ethikkodex und Betriebliche Haftung	Codice Etico e Responsabilità Aziendale
Einleitung	Introduzione
Der Ethikkodex spiegelt die grundsätzlichen betrieblichen Werte wider und beinhaltet Verhaltensregeln zur Vorbeugung von Straftaten und allgemein von Handlungen die im Widerspruch zu den Grundwerten der Bank stehen. Gegenständlicher Ethikkodex ist grundlegender und integrierender Bestandteil des auf Basis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2001 (nachfolgend kurz als „Dekret“ bezeichnet) genehmigten Organisationsmodells und ergänzt die geltenden gesetzlichen und statutarischen Normen sowie die in einigen wichtigen Bereichen gesondert erlassenen internen Dienstanweisungen und Vorschriften.	Il Codice Etico esprime i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta volte a prevenire la commissione di reati e, più in generale, la tenuta di comportamenti in contrasto con i valori che la banca intende promuovere. Il Codice Etico è elemento essenziale e integrante del Modello Organizzativo adottato, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità “il decreto”) ed integra le disposizioni legislative e statutarie nonché gli ordini di servizio e norme interne impartite separatamente in alcuni settori rilevanti.
Anwendungsbereich	Ambito di applicazione
Gegenständlicher Ethikkodex findet auf die Genossenschaft Anwendung und ist für deren Mitarbeiter, unabhängig von der Art	Il presente Codice Etico si applica alla Cooperativa ed è vincolante per i suoi



des Arbeitsverhältnisses, der Einstufung und Eingliederung verpflichtend. Der Ethikkodex ist außerdem für alle natürlichen und juristischen Personen verpflichtend, welche mit der Genossenschaft in Kontakt oder in eine Geschäftsbeziehung treten, dies unabhängig von der Art der Beziehung und des zu Grunde liegenden Titels. Die Verwalter haben die in diesem Ethikkodex festgelegten Werte in der strategischen Ausrichtung der Genossenschaft, bei Investitionen, in der Umsetzung und Ausführung von Projekten sowie bei allen anderen operativen Entscheidungen zu berücksichtigen. Auch die Führungsebene hat in der Umsetzung der vom Verwaltungsorgan getroffenen Entscheidungen die hier festgeschriebenen Werte zu berücksichtigen, dies sowohl im Innenverhältnis zu ihren Mitarbeitern als auch im Außenverhältnis gegenüber Dritten, welche mit der Genossenschaft in Kontakt treten. Alle oben angeführten Personen und Gesellschaften werden nachfolgend kurz als „Empfänger“ bezeichnet.	collaboratori, indipendentemente dal rapporto di lavoro e dall'inquadramento. Il Codice Etico è inoltre vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche che entrino in contatto o intrattengano rapporti con la Cooperativa, indipendentemente dal tipo del rapporto e dal relativo titolo. Gli amministratori sono tenuti a rispettare i principi del Codice Etico, nel fissare gli obiettivi della Cooperativa, nel proporre investimenti e nel realizzare progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione. Anche i dirigenti, nel dare concreta attuazione alle attività gestionali, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia nei rapporti interni con i collaboratori sia verso i terzi che entrino in contatto con la Cooperativa medesima. Tutte le predette persone e società nel seguito sono definite "Interessati".
Ethische Werte	Valori etici
Nachfolgend werden die ethischen Werte der Genossenschaft genannt, denen sie sich verpflichtet fühlt und die auf ein gutes	Di seguito sono riportati i valori etici fondamentali riconosciuti dalla Cooperativa, finalizzati al buon funzionamento ed alla



Funktionieren, sowie auf den Schutz der Vertrauenswürdigkeit und Reputation der Genossenschaft ausgerichtet sind, diese fördern und stärken sollen.	tutela dell'affidabilità e della reputazione della Cooperativa.
Einhaltung der geltenden normativen Bestimmungen In Ausübung ihrer Tätigkeit und im Rahmen der unterhaltenen Geschäftsbeziehungen sind alle anwendbaren, geltenden, gesetzlichen Bestimmungen, der Ethikkodex, die definierten internen Prozesse und Abläufe sowie die erlassenen Dienstanweisungen und sonstigen Vorschriften genauestens einzuhalten und zu befolgen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hat jedenfalls Vorrang vor allenfalls anderslautenden gegensätzlichen Anweisungen eines Vorgesetzten. In keinem Fall rechtfertigt die Verfolgung von Interessen der Genossenschaft Handlungen, welche im Widerspruch zu den Prinzipien von Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit stehen. Aus diesem Grund wird unmissverständlich klargestellt, dass die Verletzung von normativen Bestimmungen keinesfalls im Interesse der Genossenschaft steht oder ein geeignetes Mittel darstellt, um einen eigenen Vorteil zu erlangen oder die eigenen Interessen zu verfolgen.	Osservanza delle disposizioni normative vigenti Nello svolgimento delle proprie attività e nelle relazioni d'affari devono essere rispettate attentamente tutte le disposizioni normative vigenti, il Codice Etico, le procedure e i processi interni definiti nonché gli ordini di servizio e altri precetti emessi. Il rispetto delle disposizioni normative prevale in ogni caso su qualsiasi istruzione contraddittoria ricevuta da parte di un superiore gerarchico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Cooperativa giustifica un operato non conforme ad una linea di condotta onesta e legale. Per questo motivo si precisa inequivocabilmente che la violazione di disposizioni normative non è nell'interesse della Cooperativa o costituisce un mezzo idoneo per conseguire un proprio vantaggio o perseguire i propri interessi.
Diskriminierungsverbot Die Genossenschaft vermeidet, unter Anwendung der geltenden gesetzlichen	Divieto di discriminazione La Cooperativa evita in applicazione delle disposizioni normative vigenti, qualsivoglia



Bestimmungen, jegliche Form von Diskriminierung, sei es aufgrund von Geschlecht, Rasse, Herkunft, Sprache, Religion, politischer Anschauung, Zugehörigkeit zu politischen Parteien oder Gewerkschaften, Gesundheit, Alter usw. Verboten ist des Weiteren jegliche Form von Gewalt oder Belästigung, insbesondere Mobbing und sexuelle Belästigung.	forma di discriminazione su base del sesso, razza, origine, lingua, religione, opinione politica, appartenenza a partiti politici o sindacati, salute, età ecc. È inoltre vietata ogni forma di violenza o molestia, in particolare mobbing e molestie sessuali.
Redlichkeit und Vermeidung von Interessenskonflikten Vorbehaltlich der geltenden, gesetzlichen Bestimmungen haben sich die Empfänger mit der größtmöglichen Ehrlichkeit zu verhalten und alle Situationen zu vermeiden, in denen sie sich auch rein potentiell in einem Interessenskonflikt mit der Genossenschaft befinden könnten.	Correttezza e conflitti di interesse Ferme restando le disposizioni normative vigenti gli Interessati operano con la massima correttezza ed evitano tutte le situazioni nelle quali potrebbero trovarsi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con la Cooperativa.
Vertraulichkeit und Richtigkeit von Informationen Die Genossenschaft garantiert die Vertraulichkeit, die Richtigkeit und den Schutz der in ihrem Besitz befindlichen Informationen und unterlässt die Verarbeitung vertraulicher Daten, außer bei Vorliegen einer klaren und ausdrücklichen Zustimmung von Seiten des Interessierten/der Interessierten, im Einklang mit den anwendbaren, gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes. Allen Empfängern ist es untersagt, vertrauliche Informationen und Daten, über	Riservatezza e correttezza delle informazioni La Cooperativa assicura la riservatezza e la correttezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione da parte dell'Interessato/a, in conformità alle norme giuridiche vigenti in materia di protezione dei dati. Gli Interessati sono tenuti a non trattare e divulgare informazioni riservate, percepite nell'ambito del proprio lavoro, per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie mansioni lavorative.



die sie in Ausübung ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangen, außerhalb des jeweiligen Arbeitsbereiches zu verwenden, zu verarbeiten und zu verbreiten. Es ist weiters ausdrücklich untersagt, falsche oder unwahre Informationen zu verwenden, zu verarbeiten oder zu verbreiten.	Inoltre, è espressamente vietato utilizzare, elaborare o diffondere informazioni false o inesatte.
Beziehungen zu den Kontrollorganen Die Beziehungen zu den Kontroll- und Überwachungsorganen (Aufsichtsrat, Revisionsorgan, Überwachungsorgan) beruhen auf den Prinzipien der Transparenz, Vollständigkeit und Richtigkeit. Es ist jedenfalls untersagt Informationen zu verschweigen oder vorzuenthalten, welche nach den geltenden, gesetzlichen Bestimmungen den Kontrollorganen mitzuteilen sind, oder zur besseren Ausübung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich und nützlich sind.	Rapporti con gli organismi di controllo I rapporti con gli organismi di controllo (collegio sindacale, organi di revisione, Organismo di Vigilanza) sono ispirati ai principi di trasparenza, completezza e correttezza. Non potranno essere taciute o distorte informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano essere comunicate agli organismi di controllo, o siano necessarie o utili per il migliore espletamento dei loro compiti.
Beziehung zu den Mitgliedern Alle Tätigkeiten und Leistungen der Genossenschaft sind direkt oder indirekt auf die Stärkung der Leistungskraft ihrer Mitglieder und deren Fortentwicklung ausgerichtet. Damit wird das Hauptziel verfolgt, Nutzen für die Genossenschaftsmitglieder zu stiften und zu mehren.	Rapporti con i soci Tutte le attività e le prestazioni della Cooperativa sono indirizzati direttamente o indirettamente al rafforzamento del rendimento e allo sviluppo dei propri soci. Con ciò si persegue l'obiettivo principale di creare ed accrescere i benefici per gli soci.
Mitarbeiter Die Mitarbeiter der Genossenschaft stellen einen grundlegenden Baustein für den Erfolg	Collaboratori I collaboratori della Cooperativa rappresentano un fattore indispensabile per



dar. Aus diesem Grund und im Rahmen der arbeitsrechtlichen Bestimmungen schützt und fördert die Genossenschaft die körperlich-geistige und moralische Unversehrtheit der eigenen Mitarbeiter, um deren Zufriedenheit und Kompetenzen zu fördern und zu steigern. Die Genossenschaft garantiert angemessene, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Diesbezüglich werden keine Forderungen oder Drohungen hingenommen, die darauf abzielen, dass Mitarbeiter gegen das Gesetz oder den Ethikkodex verstoßen oder Handlungen setzen, die den Überzeugungen des Einzelnen widerstreben.	il successo. Per questo motivo ed entro le norme giuslavoristiche la Cooperativa tutela e promuove l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori per promuovere ed accrescere la loro soddisfazione e competenza. La Cooperativa garantisce condizioni lavorative adeguate, sicure e salubri. A tale fine non sono tollerate richieste o minacce volte a indurre i collaboratori ad agire contro la legge o il codice etico o ad adottare comportamenti contrari alle convinzioni personali di ciascuno.
Transparenz und Vollständigkeit der Informationen Die Mitarbeiter sind dazu angehalten im Bewusstsein der involvierten Interessen vollständige, transparente, verständliche und präzise Informationen und Auskünfte zu erteilen, um dem jeweiligen Empfänger die Möglichkeit zu geben, bewusste Entscheidungen zu treffen. Dies erfolgt durch das Aufzeigen möglicher Alternativen und der möglichen, absehbaren Folgen.	Trasparenza e completezza delle informazioni I collaboratori sono tenuti a dare, tenendo conto delle persone coinvolte, informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con la cooperativa i Interessati siano in grado di prendere decisioni consapevoli. Ciò avviene evidenziando alternative e conseguenze possibili e prevedibili.
Offenlegung und Bekanntgabe Die Raiffeisenkasse verpflichtet sich, im Rahmen der Offenlegungspflichten, entsprechend den geltenden rechtlichen Bestimmungen, in ihren Berichten, Dokumenten oder anderen	Informativa al pubblico Nel rispetto degli obblighi di informativa al pubblico la Cassa Raiffeisen si impegna a fornire, nelle relazioni e nei documenti informativi, dati completi, veritieri, precisi e comprensibili secondo quanto previsto dalla



Kommunikationsmitteln rechtzeitig vollständige, faire, präzise und verständliche Daten zu liefern. Die Offenlegung von Finanzinformationen entspricht den geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Die Beziehungen mit den Aufsichtsbehörden werden auf offene, transparente und kooperative Weise gestaltet.	normativa. La divulgazione delle informazioni finanziarie risponde ai principi contabili di legge. I rapporti con le autorità di vigilanza sono gestiti in modo trasparente e cooperativo.
Qualität der gebotenen Dienstleistungen Die Tätigkeit der Genossenschaft ist auf die Zufriedenstellung der Mitglieder und Kunden, den Schutz derselben und die Wertschätzung für das Umfeld ausgerichtet. Aus diesem Grund orientieren sich die Aktivitäten und angebotenen Dienstleistungen an den höchsten Qualitätsstandards.	Qualità dei servizi L'attività della Cooperativa è indirizzata alla soddisfazione dei propri collaboratori e clienti, la tutela degli stessi, oltre che all'apprezzamento della collettività in cui opera. Per questo motivo le proprie attività e i servizi offerti si ispirano ai più elevati standard di qualità.
Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit Die Genossenschaft ist sich ihrer besonderen Stellung und Funktion bewusst, insbesondere der Auswirkungen die ihre Tätigkeiten auf die Bedingungen, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und den allgemeinen Wohlstand im Land haben. Von grundlegender Bedeutung und Wichtigkeit ist die soziale Akzeptanz von Seiten der Allgemeinheit und weitere Steigerung derselben.	Responsabilità verso la collettività La Cooperativa è consapevole della propria posizione e funzione, specialmente degli effetti della propria attività sulle condizioni, sullo sviluppo socio-economico e sul benessere del paese. Di fondamentale importanza è il consenso sociale da parte della collettività e il suo ulteriore incremento.
Schutz der Umwelt	Tutela dell'ambiente



Seit jeher betrachtet die Genossenschaft die Umwelt als Gut von grundlegender Bedeutung und ist auf deren Schutz bedacht. In diesem Zusammenhang sind die Entscheidungen im Bewusstsein der Bedeutung für zukünftige Generationen auf die Erzielung eines Gleichgewichts zwischen Erreichung der eigenen Ziele und ökologischen Ansprüchen ausgerichtet.	Da sempre la Cooperativa considera l'ambiente un bene fondamentale ed è impegnata nella sua tutela. A tal fine le decisioni sono programmate in considerazione dei loro effetti sulle generazioni future in vista di un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ecologiche.
lauterer Wettbewerb und Einhaltung des Kartellrechts Die Genossenschaft richtet die eigene Tätigkeit auf die Einhaltung der Grundsätze eines freien Marktes und eines freien, offenen und lauterer Wettbewerbs aus. Die Genossenschaft verpflichtet sich zur Einhaltung von Transparenz, Redlichkeit und Lauterkeit im Geschäftsgebaren.	Concorrenza leale e rispetto delle leggi Antitrust La Cooperativa orienta la propria attività al rispetto dei principi di concorrenza libera, aperta e leale e libertà di mercato. La Cooperativa si impegna al rispetto dei principi di trasparenza, onestà e correttezza nei rapporti commerciali.
Verhaltensregeln	Principi di condotta
Einhaltung der Gesetze Die Genossenschaft erachtet die Einhaltung der herrschenden Landesgesetze, Regionalgesetze, staatlichen sowie internationalen Normen und Gesetze als grundlegende und unabdingbare Voraussetzung für das eigene Handeln. In Ausübung der eigenen Tätigkeiten haben sich die Empfänger an die Prinzipien von Rechtmäßigkeit, Redlichkeit, Korrektheit und Transparenz im Hinblick auf die Vermeidung von Straftaten im Sinne der Bestimmungen	Rispetto delle leggi La Cooperativa considera il rispetto delle leggi provinciali, regionali, nazionali e internazionali, condizione vincolante ed imprescindibile del proprio agire. Nello svolgimento delle rispettive attività, gli Interessati si attengono ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza con riguardo alla finalità di prevenzione dei reati di cui al decreto. Essi operano, pertanto, nel più assoluto rispetto delle leggi, delle



des Dekrets zu halten. Aus diesem Grund haben sie sich im Rahmen ihrer Tätigkeit genauestens an die Gesetze, die statutarischen Bestimmungen und intern definierten Prozeduren und Abläufe zu halten. In keinem Fall rechtfertigt die Verfolgung von Interessen der Genossenschaft Handlungen, welche im Widerspruch zu den vorstehenden Werten stehen. Aus diesem Grund wird unmissverständlich klargestellt, dass die Verletzung von normativen Bestimmungen keinesfalls im Interesse der Genossenschaft steht oder ein geeignetes Mittel darstellt, um einen Vorteil zu erlangen oder die eigenen Interessen zu verfolgen.	disposizioni statutarie e delle procedure e dei processi interni definiti. In nessun caso il perseguimento di interessi della Cooperativa può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi. A tale fine si precisa in maniera inequivocabile che la violazione di disposizioni normative non è nell'interesse della Cooperativa e non costituisce mezzo idoneo a procurare un vantaggio o per perseguire i propri interessi.
Interessenskonflikte Ein Interessenskonflikt besteht immer dann, wenn eine potentielle Interferenz zwischen persönlichen Interessen und der beruflich ausgeübten Tätigkeit vorliegt. Die Empfänger sind angehalten, Interessenskonflikte zu vermeiden und sich im Falle eines bestehenden Interessenskonfliktes diesem zu entziehen oder diesen zu unterbinden. Ein Interessenskonflikt liegt in folgenden Fällen vor, wobei nachfolgende Aufzählung keinen abschließenden, sondern rein beispielhaften Charakter hat: - offenkundiges oder verborgenes Interesse eines Mitarbeiters als Lieferant, Kunde und/oder Konkurrent;	Conflitto di interessi Un conflitto di interesse si verifica in caso di potenziali interferenze tra interessi personali e l'attività professionale svolta. Gli Interessati sono tenuti ad evitare conflitti di interesse oltre che a sottrarsi a situazioni di potenziale conflitto di interesse o comunque a risolverlo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto d'interessi: - la cointeressenza, palese o occulta, del collaboratore quale fornitore, cliente e/o concorrente; - l'abuso della propria posizione funzionale per la realizzazione d'interessi contrastanti con quelli della Cooperativa; - l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio



- Missbrauch der eigenen Stellung zur Erreichung von Interessen welche im Widerspruch zu jenen der Genossenschaft stehen; - Gebrauch zum eigenen Vorteil, zum Vorteil Dritter oder jedenfalls entgegen die Interessen der Genossenschaft von Informationen, die im Rahmen der Ausübung der eigenen Tätigkeit erlangt wurden; - Ausübung von Tätigkeiten jeglicher Art zu Gunsten von Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und/oder Dritten im Widerspruch zu den Interessen der Genossenschaft. Unbeschadet der geltenden, gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen haben die Empfänger alle Situationen zu vermeiden, die zu einem potentiellen Interessenskonflikt führen könnten. In diesem Zusammenhang sind alle möglichen Interessen offenzulegen die im Rahmen eines Geschäftes der Genossenschaft zu eigenen Gunsten oder zu Gunsten Dritter bestehen. Über das Bestehen eines allfälligen Interesses ist das Überwachungsorgan (Organo di Vigilanza) zu informieren. Außerdem ist das Erlangen persönlicher Vorteile im Rahmen der ausgeübten Tätigkeit zu vermeiden und zu unterbinden. Die Mitarbeiter dürfen nicht einmal den Eindruck erwecken, dass sie Dritte auf unkorrekte Art und Weise beeinflussen wollten oder, dass ihre Entscheidung oder Handlung auf unkorrekte Art beeinflusst worden sind.	proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Cooperativa; - lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere a favore di clienti, fornitori, concorrenti e/o terzi in contrasto con gli interessi della Cooperativa. Ferme retando le previsioni legislative e contrattuali, gli Interessati evitano tutte le situazioni le quali possano portare a un possibile conflitto d'interesse. A tale fine dovranno essere resi noti tutti i possibili interessi che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della Cooperativa. L'organo di Vigilanza dovrà essere informato di un possibile conflitto di interesse. Procurarsi vantaggi personali nell'ambito dell'attività svolta deve comunque essere evitato ed impedito. I collaboratori devono evitare anche di dare solo l'impressione di volere influenzare i terzi in modo non corretto o che le loro decisioni siano state influenzate da fattori non corretti.
---	---



Vertraulichkeit von Informationen und Daten Die Genossenschaft schützt die Vertraulichkeit der Informationen und Daten, insbesondere der personenbezogenen Daten, im Rahmen ihrer Tätigkeit und garantiert, dass die Vertraulichkeit auch von Seiten der eigenen Mitarbeiter gewährleistet wird. In diesem Zusammenhang hat jeder Mitarbeiter: - nur jene Daten zu sammeln und zu bearbeiten die für die Ausübung seiner Tätigkeit notwendig sind; - die Daten so aufzubewahren, dass verhindert wird, dass unbefugte Dritte Kenntnis davon erlangen; - die Daten nur im Rahmen der festgelegten Prozeduren oder mit Zustimmung der ermächtigten Person zu verbreiten; - die Informationen entsprechend der geltenden Prozeduren als vertraulich einzustufen; - sicherzustellen, dass im Rahmen von Geschäftsbeziehungen mit Dritten keine besonderen Geheimhaltungsverpflichtungen bestehen. Die Genossenschaft verpflichtet Dritte, denen vertrauliche Informationen übermittelt werden sollen, mittels eigens abgeschlossener Vertraulichkeitsvereinbarungen. Die Bank hat eigene Dienstanweisungen und Maßnahmen erlassen, um den Schutz der	Riservatezza di informazioni e dati La cooperativa tutela nell'ambito della propria attività la riservatezza delle informazioni e dati, specialmente dei dati personali ed assicura che essa sia rispettata anche dai propri collaboratori. A tale riguardo ogni collaboratore dovrà: - acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni; - conservare i dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza; - divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata; - determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni in base alle procedure vigenti; - assicurare che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi. La Cooperativa vincola terzi, ai quali intende comunicare informazioni riservate, al rispetto di specifici patti di riservatezza. La Cooperativa ha emesso ordini di servizio e misure per garantire la tutela dei dati personali. Dati riservati e interni della Cooperativa sono di fondamentale importanza per il successo e lo sviluppo dell'impresa. Essi comprendono informazioni sia verbali che scritte di natura finanziaria, aziendale e tecnica sulla Cooperativa, sui soci, clienti partner, sono segreti e confidenziali, non noti
--	--



personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Vertrauliche, interne Daten der Bank sind von grundlegender Bedeutung für den Erfolg und die Entwicklung des Unternehmens. Diese beinhalten sowohl mündliche als auch schriftliche Informationen finanzieller, betrieblicher und technischer Natur über die Genossenschaft, ihre Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner, sind geheim und vertraulich, der Öffentlichkeit nicht bekannt und bilden das Know-How des Unternehmens. Die Verbreitung und Bekanntgabe solcher Informationen und Daten ist verboten, außer die Bekanntgabe ist durch besondere gesetzliche Bestimmungen oder vertragliche Vereinbarungen vorgesehen. Die Empfänger sind angehalten, sorgsam mit genannten Informationen umzugehen, diese sicher aufzubewahren, und in der Öffentlichkeit nicht über geheime und vertrauliche Informationen zu sprechen oder zu diskutieren.	al pubblico e costituiscono il Know-How dell'impresa. La divulgazione o rivelazione di queste informazioni e dati è vietata, salvo che la rivelazione sia prevista da disposizioni normative o accordi contrattuali specifici. Gli Interessati sono tenuti a usare i dati con la massima attenzione, custodirli in modo sicuro, e a non parlare e discutere di informazioni segrete e riservate in luoghi pubblici.
Rechnungslegung Alle durchgeführten Transaktionen und Operationen haben auf Grundlage einer angemessenen Buchhaltung und Rechnungslegung zu erfolgen. Die Nachvollziehbarkeit der entsprechenden Entscheidungsprozesse, Genehmigungen und die Abwicklung der Transaktionen und Operationen ist sicherzustellen.	Rendicontazione finanziaria Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo decisionale, delle relative autorizzazioni e dello svolgimento delle operazioni. Devono essere rispettati i principi di trasparenza, veridicità, correttezza, accuratezza e completezza. Tutte le



Dabei ist nach den Grundsätzen der Transparenz, Wahrhaftigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit vorzugehen. Alle durchgeführten Transaktionen und Operationen haben ausreichend dokumentarisch belegt zu sein. Es ist strengstens verboten, aus welchem Grund auch immer, falsche oder irreführende Angaben in den Rechnungs-, Buchhaltungs- und Bilanzunterlagen zu machen oder in Meldungen an öffentliche Behörden sowie die Für- und Vorsorgeinstitute nicht wahrheitsgemäße Angaben zu machen und Informationen zu verschweigen oder zurückzuhalten. Die zuständigen Mitarbeiter haben die ihnen anvertrauten Dokumente und Unterlagen sorgfältig zu verwahren und zu führen, sowie diese ordentlich, leicht auffindbar und nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien zu archivieren.	transazioni eseguite devono essere documentate in maniera adeguata. È assolutamente vietato effettuare registrazioni false o fuorvianti nei bilanci, nei libri o nei registri sociali per qualunque motivo, o rilasciare dichiarazioni non veritiere in denunce a autorità pubbliche o istituti di assistenza e previdenza, nonché occultare o sottacere informazioni. Gli addetti sono tenuti a conservare e tenere debitamente la documentazione loro affidata nonché ad archivarla in modo ordinato e secondo criteri logici, e in modo che essa sia facilmente reperibile.
Geldwäsche Es ist den Empfängern verboten an Aktivitäten teilzunehmen, welche mit Geldwäsche in Verbindung stehen oder potentiell stehen könnten, d.h. Mittel anzunehmen oder zu verwenden die in irgendeiner Art und Weise aus kriminellen Aktivitäten stammen oder stammen könnten. Die Empfänger haben vorab alle zur Verfügung stehenden Informationen, insbesondere finanzielle Informationen, über die Geschäftspartner eingehend auf deren Ehrbarkeit hin zu prüfen und gegebenenfalls	Riciclaggio di denaro È fatto divieto agli Interessati di svolgere o di essere, in ogni modo, coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, cioè accettare o utilizzare beni che provengano o possano provenire in qualsiasi modo da attività criminali. Gli Interessati devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili, incluse le informazioni finanziarie su controparti commerciali, al fine di appurare la loro



von der Geschäftsbeziehung Abstand zu nehmen.	onorabilità e la legittimità della loro attività dissociandosi eventualmente dall'affare.
Insider Trading Wer im Besitz geheimer oder nicht öffentlicher Informationen im Bezug auf die Genossenschaft oder andere Körperschaften und Gesellschaften ist, darf diese nicht zu seinem Vorteil, oder zum Vorteil Dritter nutzen. Beispiele für solche nicht öffentliche Informationen sind: - nicht oder noch nicht veröffentlichte Jahres- oder Trimesterergebnisse; - Finanzplanungen; - Informationen über signifikante, finanzielle und wirtschaftliche Entwicklungen; - Informationen über mögliche, bevorstehende Verschmelzungen, Joint Ventures usw. - Informationen über neu entwickelte Produkte oder Innovationen. Diese Verbote bleiben bis zur Veröffentlichung der vorgenannten Informationen aufrecht.	Insider Trading Chiunque è in possesso di informazioni non pubbliche sulla Cooperativa, oppure relative a altre persone giuridiche e società, non può utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Esempi di informazioni non pubbliche sono: - risultati finanziari annuali o trimestrali non o non ancora pubblicati; - previsioni finanziarie; - informazioni su sviluppi finanziari o commerciali significativi; - informazioni su possibili imminenti fusioni, joint venture ecc.; - informazioni su nuovi prodotti sviluppati o innovazioni; Tali divieti sono validi fino alla pubblicazione delle informazioni menzionate.
Terrorismus und Terrorismusfinanzierung In Zusammenhang mit den Aktivitäten der eigenen Mitarbeiter und externen Berater verbietet die Genossenschaft: - die Unterstützung, Gründung, Organisation, Leitung und Finanzierung, auch indirekt, von Vereinigungen, welche auf	Terrorismo e finanziamento dell'eversione Con riferimento all'attività dei propri collaboratori e consulenti esterni la Cooperativa vieta: - la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione e il finanziamento, anche indiretto di



die Errichtung von internationalen Terrororganisationen oder die Ausübung von Gewalt an Personen und Sachen zum Zweck des Terrorismus ausgerichtet sind; - Personen, die Mitglied einer terroristischen Organisation sind in irgendeiner Form zu unterstützen, diese zu beherbergen oder Transport- und Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen.	associazioni finalizzate all'istituzione di organizzazioni internazionali con finalità di terrorismo ovvero all'esercizio di atti di violenza su persone o cose, a scopo di terrorismo; - di fornire qualsiasi tipo di supporto, rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto e/o strumenti di comunicazione alle persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo.
Schutz der Mitarbeiter Die Mitarbeiter der Genossenschaft leisten einen wichtigen und grundlegenden Beitrag zur Erreichung der Ziele der Genossenschaft. Sie vertreten die Genossenschaft nach Außen und haben so maßgeblichen Anteil an deren Erscheinungsbild und an der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund sieht sich die Genossenschaft verpflichtet, die Mitarbeiter im Sinne der Gleichbehandlung, ohne Diskriminierung und ausschließlich auf Grundlage objektiver Kriterien auszuwählen sowie deren Fähigkeiten und berufliche wie soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln, zu fördern und aufzuwerten. Die jeweiligen Bereichsleiter haben die Anwendung dieser Prinzipien sicherzustellen und durch ihr Verhalten ein Vorbild für die eigenen Mitarbeiter darzustellen. Die Genossenschaft wacht darüber, dass keinerlei Gewalt oder Zwang ausgeübt wird oder Verhaltensweisen an den Tag gelegt	Tutela dei collaboratori I collaboratori della Cooperativa danno un contributo importante e fondamentale al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa. Essi rappresentano la Cooperativa verso l'esterno contribuendo in modo determinante alla sua immagine e percezione pubblica. A tale fine la Cooperativa si impegna a selezionare i propri collaboratori secondo la parità di trattamento, senza discriminazione ed esclusivamente in base a criteri obiettivi, nonché a sviluppare ed accrescere le rispettive capacità e competenze professionali e sociali. I capi area dovranno garantire l'applicazione di tali principi e devono presentarsi come modello di comportamento per i propri collaboratori. La Cooperativa vigila affinché non siano posti in essere atti di violenza o di coercizione nonché ogni atteggiamento o comportamento che leda la dignità individuale.



werden, welche die menschliche Würde verletzen.	
Sicheres Arbeitsumfeld Die Genossenschaft garantiert den eigenen Mitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld auf Grundlage der geltenden Gesetze im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz. Größtes Augenmerk ist von Seiten der Empfänger auf die Vorbeugung von Unfällen und damit zusammenhängenden Verletzungen für sich und die anderen Mitarbeiter zu legen. Die Mitarbeiter sind dazu angehalten alle gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Arbeitssicherheit sowie die intern erlassenen Vorschriften und Dienstanweisungen genauestens zu befolgen und mögliche, festgestellte Gefahren oder Gefahrenquellen unverzüglich den zuständigen Stellen zu melden, damit diese rechtzeitig, geeignete Schritte und Maßnahmen zu deren Beseitigung und/oder Eindämmung einleiten können. Ziele sind: - Vermeidung und Bekämpfung von bestehenden Risiken und Gefahren; - Bewertung der unvermeidbaren Risiken; - Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Erfordernisse der Mitarbeiter, abgestimmt auf die speziellen Erfordernisse der einzelnen Arbeitsbereiche, um negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Einzelnen zu vermeiden oder zu verringern;	Ambiente di lavoro sicuro La Cooperativa garantisce ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Gli Interessati prestano la massima attenzione alla prevenzione dei pericoli per sé e per altri onde evitare incidenti e lesioni personali. I collaboratori sono tenuti a osservare attentamente tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro nonché le disposizioni e ordini di servizio interni. Inoltre sono tenuti a comunicare immediatamente agli organi competenti possibili fonti di pericolo, affinché si possa, con le rispettive misure, tempestivamente sopprimere e/o attenuare il pericolo. Obiettivi sono: - evitare e combattere rischi e pericoli; - valutare i rischi che non possono essere evitati; - adeguare le condizioni lavorative, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle mansioni e la selezione dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi sulla salute del singolo; - osservazione del grado di evoluzione della tecnica; - sostituire cose o beni pericolosi con equivalenti non pericolosi o meno pericolosi;



- Beachtung des jeweiligen technischen Standes; - gefährliche Sachen und Güter mit nicht bzw. weniger gefährlichen zu ersetzen; - eine geeignete Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in diesem Bereich zu gewährleisten; - geeignete Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der technischen Faktoren, der Organisation, der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsumfeldes zu erarbeiten; Bei allen Handlungen sind schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Allgemeinheit zu vermeiden, wobei die ökologische Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der Rechte der zukünftigen Generationen eine zentrale Rolle einnehmen.	- garantire un'adeguata formazione dei collaboratori in materia; - programmare la prevenzione, valutando fattori tecnici, modalità di organizzazione e condizioni del lavoro e dell'ambiente di lavoro; Inoltre, la Cooperativa si impegna ad evitare qualsiasi impatto negativo sull'ambiente e sulle comunità in cui opera, promuovendo la sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, nel rispetto dei diritti delle generazioni future.
Schutz der Unternehmensgüter Die Mitarbeiter tragen die Verantwortung für den korrekten und schonenden Umgang mit den ihnen anvertrauten Gütern. Diese sind für den dafür vorgesehenen Zweck zu verwenden. Beschädigungen und der Diebstahl dieser Waren und Güter sind zu vermeiden. Die Mitarbeiter haben mit den zur Verfügung gestellten Gütern verantwortungsvoll umzugehen, dies innerhalb der betriebsintern festgelegten Richtlinien und Bestimmungen.	Tutela dei beni aziendali I collaboratori sono responsabili dell'uso corretto e della protezione dei beni che sono stati loro assegnati. Questi devono essere utilizzati solo per l'uso cui sono destinati. Danneggiamenti e furto dei beni dovranno essere evitati. I collaboratori devono usare i beni messi a disposizione in maniera responsabile entro i limiti e le disposizioni stabiliti all'interno dell'impresa.
Urheberrechte	Diritto d'autore



Die Genossenschaft verbietet jegliches Verhalten, welches die Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung oder den Verkauf von Werken entgegen den Bestimmungen des Urheberrechts zum Gegenstand hat. Die Empfänger sind dazu angehalten, das geistige Eigentum der Genossenschaft zu schützen und es entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden und eine missbräuchliche und widerrechtliche Verwendung durch Dritte oder die Verteilung an Dritte ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Seiten der Genossenschaft zu verhindern und zu unterbinden.	La Cooperativa vieta ogni comportamento avente per oggetto la riproduzione, la trasmissione, la diffusione o la vendita in contrasto con le disposizioni sul diritto d'autore. Gli Interessati sono tenuti a salvaguardare la proprietà intellettuale della Cooperativa utilizzandola solo nei modi previsti dalle leggi applicabili e impedendo l'uso da parte di terzi o la diffusione a terzi senza la preventiva autorizzazione da parte della Cooperativa.
Unrechtmäßige Aneignung von Eigentum der Genossenschaft Es ist verboten, sich das Eigentum der Genossenschaft für den persönlichen Gebrauch anzueignen. Außerdem ist es verboten persönliche Spesen und Auslagen der Genossenschaft anzulasten, außer es bestehen eigene Vereinbarungen zum Fringe Benefit. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind alle Güter im Eigentum der Genossenschaft und die vertraulichen und geheimen Daten, Dokumente und Informationen an die Genossenschaft zurückzuerstatten.	Appropriazione indebita di proprietà della Cooperativa È vietato appropriarsi dei beni della Cooperativa per uso personale. È vietato inoltre addebitare spese personali alla Cooperativa, ad eccezione di quanto consentito dalle norme di Fringe Benefit esistenti. Tutte le proprietà della Cooperativa e i dati, i documenti e le informazioni riservate e confidenziali devono essere restituite contestualmente alla conclusione del rapporto di lavoro.
Software der Genossenschaft Die nicht autorisierte Aneignung, Anfertigung von Kopien, sowie Nutzung von Software der	Software della Cooperativa Non sono consentiti l'acquisizione, la copia e l'uso non autorizzato del software della



Genossenschaft oder Dritter ist verboten. Die Anwendung der Software hat im Rahmen der jeweiligen Lizenzbestimmungen zu erfolgen. Der Umgang mit den elektronischen Systemen von Seiten der Mitarbeiter hat in verantwortlicher, professioneller, ethischer und zulässiger Art und Weise zu erfolgen. In diesem Zusammenhang sind die internen Dienstanweisungen und Richtlinien genauestens einzuhalten und die Anweisungen der Systemadministratoren oder sonstiger spezialisierter Mitarbeiter zu befolgen. Es ist verboten, ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Stellen in der Genossenschaft betriebsfremde und nicht autorisierte Software auf dem Computer zu installieren oder vom Internet herunterzuladen. Der Erwerb von Lizenzen kann nur durch die zuständigen Stellen erfolgen. Die Genossenschaft verurteilt jedes rechtswidrige Verhalten und den Missbrauch der elektronischen Systeme, insbesondere den Gebrauch der Netze für die Verwendung und den Austausch von pornografischen, pädopornografischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden und diskriminierenden Inhalten.	Cooperativa o di terzi. Il software deve essere utilizzato solo in base ai termini del relativo contratto di licenza. I collaboratori sono tenuti a utilizzare i sistemi elettronici in modo responsabile, professionale, etico e lecito. A tale fine devono essere rispettati gli ordini di servizio e le linee guida interne e seguite le istruzioni dell'amministratore di sistema nonché altri collaboratori specializzati. È vietato, senza previa autorizzazione degli organi competenti, introdurre software proveniente da fonti esterne o comunque non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet. Licenze possono essere acquistate solo dai reparti competenti. La Cooperativa condanna tutti i comportamenti illeciti in materia di sistemi informatici ed in particolare l'uso delle reti informatiche per l'utilizzo e lo scambio di materiale di contenuto pornografico, pedo-pornografico, razzista, violento e discriminatorio.
Schutz der Umwelt Die Genossenschaft tritt für die Einhaltung der Bestimmungen im Umweltbereich ein. Darüber hinaus fördert die Genossenschaft	Tutela dell'ambiente La Cooperativa promuove il rispetto delle norme ambientali. La Cooperativa promuove l'adozione di comportamenti e politiche di



die Annahme von Verhaltensweisen und eine Politik im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes bei Mitarbeitern, Mitgliedern und Vertragspartnern und eine Sensibilisierung zu sozialen Fragen und Umweltbelangen.	sostenibilità ambientale da parte dei propri collaboratori, partner contrattuali e promuove la sensibilizzazione alle tematiche sociali ed ambientali.
Beziehung zu Behörden und öffentlichen Verwaltungen Empfänger die im Namen der Genossenschaft Beziehungen zu Behörden, öffentlichen Verwaltungen, Amtsträgern, öffentlichen Bediensteten und nationalen und internationalen Organisationen unterhalten und pflegen, haben sich an die Grundsätze der Vorschriftmäßigkeit, Transparenz, Wahrheitstreue und Rechtmäßigkeit zu halten, ohne die Integrität und die Reputation der Genossenschaft in irgendeiner Form zu gefährden und zu schädigen. Die Genossenschaft verurteilt jede Art von Bestechung, Amtsmissbrauch, Veruntreuung, Betrug, Hintergehung, und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung solcher Straftaten. Den Empfängern ist es untersagt: - Zahlungen, Geschenke oder Vergünstigungen jeder Art, die einen Nutzen für die Genossenschaft zur Folge haben könnten, durchzuführen oder entgegen zu nehmen; - Handlungen zu unternehmen, die einen öffentlichen Bediensteten oder Funktionär	Rapporti con autorità e pubbliche amministrazioni Interessati, aventi rapporti, in nome e per conto della Cooperativa, con autorità, amministrazioni pubbliche, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, impiegati pubblici devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, verificabilità e legalità, senza compromettere in alcun modo l'integrità o la reputazione della Cooperativa. La Cooperativa condanna qualsivoglia fenomeno di corruzione, concussione, peculato, truffa, malversazione e adotta tutte le misure più opportune per prevenire ed evitare che tali reati vengano commessi. Agli Interessati è vietato: - l'offerta, la promessa di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura da cui possa conseguire un interesse o un vantaggio per la Cooperativa; - compimento di atti che possano indurre pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio a violare leggi vigenti; - impedire o ostacolare l'esercizio di atti ispettivi e di vigilanza della pubblica amministrazione; - adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in



dazu veranlassen könnten, gegen die geltenden Gesetze zu verstoßen; - Kontroll- und Überwachungshandlungen von Seiten öffentlicher Beamter zu verhindern oder zu behindern; - durch unkorrektes oder betrügerisches Verhalten die öffentliche Verwaltung in die Irre zu führen, um so ein bestimmtes Verhalten zu erwirken; Der Umgang mit öffentlichen Verwaltungen und deren Mitarbeitern hat korrekt und transparent zu erfolgen.	errore la pubblica amministrazione, volti al conseguimento di un determinato comportamento. I rapporti con la pubblica amministrazione e i loro collaboratori debbono essere gestiti in modo corretto e trasparente.
Beziehung zu politischen Parteien, Gewerkschaften Die Genossenschaft leistet keinerlei direkte oder indirekte Zahlungen an Parteien, politische oder gewerkschaftliche Organisationen, mit Ausnahme der auf Grundlage spezifischer gesetzlicher Bestimmungen zulässigen Beträge, wobei nochmals die Grundsätze von Transparenz und Rechnungslegung betont werden und zu beachten sind. Die Beziehungen zu öffentlichen Einrichtungen und gemeinnützigen Initiativen sind ausschließlich den zuständigen Personen vorbehalten.	Rapporto con partiti politici e sindacati La Cooperativa si astiene dall'erogare contributi, direttamente o indirettamente, a partiti politici o organizzazioni politiche o sindacali, tranne quelli ammessi da specifiche norme di legge. Si ribadisce in ogni caso che devono essere osservati i principi di trasparenza e rendicontazione. I rapporti con istituzioni pubbliche e iniziative di solidarietà sociale sono riservati esclusivamente alle funzioni ed alle persone a ciò delegate.
Umgang mit den Medien Die Genossenschaft anerkennt die grundlegende Rolle der Medien in der Verbreitung von Informationen und Nachrichten an. Aus diesem Grund haben die Beziehungen mit den Vertretern der	Rapporti con i media La Cooperativa riconosce il ruolo fondamentale dei media nella divulgazione di informazioni. Per tale ragione i rapporti con i rappresentanti dei vari media devono ispirarsi al principio di trasparenza.



verschiedenen Medien in transparenter Art und Weise zu erfolgen. Außer der Veröffentlichung der Bilanzunterlagen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ist es der Genossenschaft wichtig, geeignete Informationen über die eigene Tätigkeit sowie die Tätigkeiten der angeschlossenen Mitglieder zu verbreiten, um so der Öffentlichkeit einen Einblick in die Tätigkeit und die zukünftigen Entwicklungen zu ermöglichen. Die Information erfolgt über eigene Kommunikationskanäle oder durch Weiterleitung derselben an die verschiedenen Medien. Aufgrund der Wichtigkeit und der Sensibilität dieses Bereiches sind Mitteilungen oder die Verbreitung von Informationen ausschließlich den kompetenten internen Stellen in der Genossenschaft vorbehalten. Es ist somit allen Empfängern verboten, Informationen über die Genossenschaft ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung öffentlich zu machen und zu verbreiten. Es ist außerdem untersagt, falsche oder irreführende Informationen zu verbreiten und zu veröffentlichen.	Oltre alla pubblicazione del bilancio in base alle norme di legge è importante per la Cooperativa diffondere idonee informazioni in merito alla propria attività nonché alle attività dei propri soci, per fornire al pubblico una panoramica delle attività svolte e degli sviluppi futuri. L'informazione avviene tramite propri canali di informazione o la diffusione di informazioni ai media. Data la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato della Cooperativa è riservata esclusivamente alle funzioni interne competenti. È pertanto vietato a tutti i Interessati diffondere notizie inerenti la Cooperativa senza la preventiva esplicita autorizzazione. È inoltre vietato diffondere e pubblicare notizie false o fuorvianti.
Mitglieder und Kunden Oberstes Ziel der Genossenschaft ist es, die Wünsche und Fragen der Mitglieder und Kunden bestmöglich, aufgrund der jeweiligen individuellen Anforderungen, zu beantworten und zu behandeln.	Soci e clienti È obiettivo principale della Cooperativa soddisfare i bisogni e le richieste dei soci e dei clienti nel miglior modo possibile, in base alle rispettive esigenze individuali. I rapporti con soci, clienti e partner sono regolati da specifici contratti ed accordi,



Die Rechtsbeziehungen zu den Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern sind durch eigene Verträge und Vereinbarungen geregelt, welche möglichst klar, deutlich und verständlich zu gestalten sind. Der Umgang und die Verhandlungen mit den Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern haben korrekt und unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Genossenschaft wacht diesbezüglich über die Einhaltung der definierten Geschäftspolitik, der geltenden internen Richtlinien und Anweisungen sowie allfälliger bestehender Rahmenabkommen und –verträge mit den Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern.	improntati alla massima chiarezza e comprensibilità. I rapporti e le trattative con i soci, i clienti e partner sono improntati alla massima correttezza e sono condotti nel rispetto della normativa vigente. La Cooperativa vigila, sul rispetto delle politiche aziendali definite, sulle linee guida e direttive interne nonché su eventuali accordi e contratti quadro con soci, clienti e partner.
Lieferanten Bei der Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zu aktuellen und potentiellen Lieferanten sind kontinuierliche Analysen und Bewertungen des Marktes durchzuführen. Bei der Auswahl der Lieferanten sind auf Basis der internen Abläufe, Prozesse und Planungsinstrumente und anhand von objektiven Kriterien die Wirtschaftlichkeit und Zweckdienlichkeit der Produkte sowie die Marktposition, die Fähigkeiten und die Zuverlässigkeit des Lieferanten zu prüfen. Insbesondere erfolgt die Auswahl aufgrund folgender Kriterien: - finanzielle Solidität; - Erfahrung im jeweiligen Marktsegment;	Fornitori Nella gestione dei rapporti con fornitori attuali e potenziali sono da eseguirsi continue analisi e valutazioni del mercato. Nella selezione dei fornitori sono da verificare in base a processi, procedure interne nonché alla pianificazione aziendale e comunque in base a criteri obiettivi, l'economicità e la convenienza economica dei prodotti nonché la posizione sul mercato, le capacità tecniche e la complessiva affidabilità dei fornitori. In particolare la selezione avviene in base ai criteri seguenti: - Solidità finanziaria; - esperienza acquisita nel settore; - affidabilità dimostrata nei rapporti commerciali precedenti;



- Zuverlässigkeit in den bisherigen Geschäftsbeziehungen; - Ressourcen und technische Fähigkeiten; - Produktionskapazitäten; - Bestehen von Qualitätsmanagementsystemen und Systemen zur Kontrolle der Sicherheit der Produkte; - Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere was den Schutz der Rechte von Minderjährigen (z.B. Kinderarbeit) anbelangt. Die Rechtsbeziehungen zu den Lieferanten sind durch eigene Verträge und Vereinbarungen geregelt, welche möglichst klar, deutlich und verständlich zu formulieren sind.	- risorse e capacità tecniche; - capacità produttiva; - adozione di sistemi di controllo della qualità aziendale e della sicurezza dei prodotti; - rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori (p.es. sfruttamento lavoro minorile). I rapporti con i fornitori sono regolati da specifici contratti e accordi, i quali sono improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.
Externe Berater, Dienstleister und Intermediäre Die Beziehungen zu externen Beratern, Dienstleistern, Freiberuflern und Intermediären werden nach den Grundsätzen von Rechtmäßigkeit, Korrektheit, Redlichkeit und Transparenz geregelt und basieren auf eigenen Verträgen und Vereinbarungen, welche möglichst klar, deutlich und verständlich zu gestalten sind. Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien der Ehrbarkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz, und Berufserfahrung sowie Wirtschaftlichkeit.	Consulenti esterni, appaltatori e intermediari I rapporti con consulenti esterni, appaltatori, liberi professionisti e intermediari sono ispirati ai principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza e sono regolati da specifici contratti e accordi, improntati alla massima chiarezza e comprensibilità. La selezione avviene in base ai criteri di onorabilità, affidabilità, competenza, esperienza professionale ed economicità.
Einhaltung des Ethikkodex und Überwachung desselben	Osservanza del Codice Etico e Controllo dello stesso



Die Genossenschaft beschließt eigene Prozeduren und Abläufe, um die Umsetzung und Einhaltung des Ethikkodex zu gewährleisten. Die Überwachungstätigkeit wird dabei einem auf Basis des Dekrets eigens eingerichteten Überwachungsorgan übertragen. Die diesem Überwachungsorgan übertragenen Aufgaben und Befugnisse werden im Organisationsmodell bzw. in einer separat zu erlassenden Geschäftsordnung genauer definiert. Dem Überwachungsorgan können keinerlei operative und geschäftsführende Aufgaben der Genossenschaft übertragen werden. Die Genossenschaft unterstreicht die Wichtigkeit einer klaren und effizienten Kommunikation der in diesem Ethikkodex enthaltenen Werte und Prinzipien. Der Ethikkodex wird allen Empfängern in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht, z.B. durch Aushändigung in Kopie, Veröffentlichung im Internet, Intranet, entsprechende Hinweise in den abzuschließenden Verträgen und Vereinbarungen usw. Um die Kenntnis und das Verständnis des Ethikkodex, des Organisationsmodells und der anderen relevanten Bestimmungen sicherzustellen, wird von den zuständigen betrieblichen Stellen in Zusammenarbeit mit dem Überwachungsorgan ein geeigneter Schulungsplan ausgearbeitet.	La Cooperativa adotta specifici strumenti e procedure allo scopo di attuare il Codice Etico e di garantirne il rispetto. A tal fine la funzione di supervisione è affidata ad un Organismo di vigilanza, istituito in base al decreto. I compiti e poteri conferiti a questo Organismo di vigilanza sono specificati nel modello di organizzazione o in uno separato regolamento da emanare. All'organismo di vigilanza non possono essere conferiti compiti operativi e esecutivi. La Cooperativa sottolinea l'importanza di una comunicazione chiara ed efficiente dei valori e principi contenuti nel presente Codice Etico. Il Codice Etico è portato a conoscenza con mezzi idonei a tutti gli Interessati, p.es. mediante consegna di una copia, pubblicazione in internet, intranet, appositi riferimenti nei contratti e accordi da stipulare, ecc. Per garantire la conoscenza e la condivisione del Codice Etico, del modello di Organizzazione e delle altre disposizioni rilevanti, le competenti funzioni aziendali in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza predispongono un piano di formazione adeguato. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo dei collaboratori o gruppi di collaboratori. Notizie su violazioni o sospette violazioni di questo Codice Etico possono essere trasmesse per iscritto, anche per via
--	---



Die Schulungen können je nach Einstufung und Stellung im Unternehmen für verschiedene Mitarbeiter oder Gruppen von Mitarbeitern differenziert werden. Hinweise über konkrete oder potentielle Verletzungen dieses Ethikkodex können schriftlich, auch in telematischer Form, dem Überwachungsorgan übermittelt werden, welches diese zu prüfen hat und gegebenenfalls den Meldenden und den Gemeldeten anhören kann. Das Überwachungsorgan gewährleistet, vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmung, die Geheimhaltung der Identität des Meldenden und des Gemeldeten, um diese vor Vergeltungsaktionen, Diskriminierung oder sonstigen negativen Folgen zu schützen, wobei solche Verhaltensweisen mit Sanktionen von Seiten der zuständigen Stellen verbunden sind.	telematica all'Organismo di Vigilanza, il quale deve analizzarle, ascoltando eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione. L'Organismo di Vigilanza, salvo diverse disposizioni normative, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, al fine di salvaguardarli da ritorsioni, discriminazione o altre conseguenze negative. Comportamenti del genere saranno legati a sanzioni da parte delle funzioni competenti.
Verletzungen und Sanktionen	Violazioni e sanzioni
Die Einhaltung der Bestimmungen dieses Ethikkodex stellt einen wesentlichen Bestandteil der vertraglichen Verpflichtungen der Mitarbeiter und allgemein aller Empfänger gemäß Art. 2104 und 2106 ZGB dar. Verstöße gegen die Einhaltung der Bestimmungen des Ethikkodex durch die Mitarbeiter kann eine Nichterfüllung der mit dem Arbeitsvertrag angenommenen	L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori e in generale per tutti gli Interessati ai sensi degli artt. 2104 e 2106 Codice Civile. La violazione delle norme del Codice Etico da parte dei Dipendenti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di lavoro o illecito disciplinare



Verpflichtungen oder eine unzulässige Handlung gemäß Art. 7, Gesetz 300/1970 darstellen und die gesetzlich vorgesehenen Folgen haben, auch bezüglich der Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses und kann zudem zu Schadenersatzforderungen für alle entstandenen und entstehenden Schäden führen. Die Verhängung von allfälligen Strafen für Verletzungen des gegenständlichen Ethikkodex im Rahmen der arbeitsrechtlichen und sonstigen Bestimmungen erfolgt nach den Prinzipien der Kohärenz, Unparteilichkeit, Gleichmäßigkeit, Gleichheit und Proportionalität. Das Überwachungsorgan ist über alle mit der Verletzung des Ethikkodex in Zusammenhang stehenden Verfahren, Disziplinarverfahren sowie über alle verhängten Sanktionen oder allfällige Archivierungen zu informieren.	nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà inoltre comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla violazione. La Cooperativa s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. L'Organismo di Vigilanza è da informare in merito a tutti i procedimenti relativi alla violazione del Codice Etico, ai procedimenti disciplinari nonché alle sanzioni inflitte o eventuali archiviazioni.
Geltung	Applicazione
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 20.06.2022 gegenständlichen Ethikkodex zeitgleich mit dem Organisationsmodell beschlossen.	Il Consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del 20.06.2022 il Codice Etico in oggetto contestualmente al modello di organizzazione.



GESCHÄFTSORDNUNG ÜBERWACHUNGSORGAN (ORGANISMO DI VIGILANZA, ODV)



Artikel 1 – Zweck und Anwendungsbereich

Die Raiffeisenkasse Partschins Genossenschaft (nachfolgend kurz Raiffeisenkasse Partschins) bestellt hiermit ein Organ mit Überwachungs- und Kontrollfunktion (nachfolgend Überwachungsorgan), welches das Funktionieren, die Wirksamkeit und die Einhaltung des von der Raiffeisenkasse Partschins gemäß gvD 8. Juni 2011, Nr. 231 (nachfolgend kurz Dekret), mit dem Titel „*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*“ eingerichteten und beschlossenen Organisationsmodells überwacht.

Das Überwachungsorgan hat seinen Sitz am Rechtssitz der Raiffeisenkasse Partschins in Partschins (BZ), Spaureggstraße 12.

Gegenständliche Geschäftsordnung regelt das Funktionieren des Überwachungsorgans und legt insbesondere dessen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung fest.

Artikel 2 – Eigenschaften des Überwachungsorgans

Die Ausübung der Tätigkeiten des Überwachungsorgans erfolgt in voller Autonomie und Unabhängigkeit.

Um dessen Unabhängigkeit zu gewährleisten, wurde der Aufsichtsrat, im Rahmen von dessen Zuständigkeiten laut Art. 2403 ZGB und gemäß Art. 6, Absatz 4-bis GvD 231/2001, sowie im Zusammenhang mit der gesetzlich festgelegten Überwachung der Einhaltung der Gesetze, mit den Aufgaben des Überwachungsorgans betraut, die er getrennt von seinen sonstigen Aufgaben versieht.

Das Überwachungsorgan hat keine operativen oder geschäftsführenden Funktionen die dessen Objektivität gefährden könnten; dies als Garantie für die volle Autonomie, Kontinuität, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Überwachungsorgans werden die Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß den für sie beschlossenen Vergütungen entlohnt und mittels einer eigens abgeschlossenen Versicherungspolizze, oder entsprechenden Ergänzung der bestehenden, in Hinsicht auf den vorliegenden Aufgabenbereich abgedeckt.

Artikel 3 – Zusammensetzung des Überwachungsorgans

Das Überwachungsorgan ist ein Kollegialorgan, das sich in seiner Zusammensetzung mit dem Aufsichtsrat deckt.

Zum Zeitpunkt ihrer Ernennung dürfen Mitglieder des Überwachungsorgans mit der Raiffeisenkasse Partschins in keiner Art und Weise verbunden sein, in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen oder Ämter in der Raiffeisenkasse Partschins oder damit verbundenen und kontrollierten Gesellschaften und Genossenschaften bekleiden.

Die Mitglieder des Überwachungsorgans dürfen sich während der gesamten Dauer ihres Mandats nicht in einer von Art. 2382 ZGB genannten Situationen befinden (Entmündigung, beschränkte Geschäftsfähigkeit, Konkurs, oder Verurteilung zu einer Strafe, welche auch nur zeitweilig den Ausschluss von öffentlichen Ämtern oder die Unfähigkeit, leitende Funktionen auszuüben zur Folge hat).

Artikel 4 – Amtszeit und Ergänzung des Überwachungsorgans



Die Mitglieder des Überwachungsorgans bleiben so lange im Amt, wie sie ihre Tätigkeit als Aufsichtsräte versehen. Der Verlust des Amtes als Aufsichtsrat bedingt automatisch das Ausscheiden aus dem Überwachungsorgan.

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenkasse Partschins kann bei Vorliegen eines berechtigten Grundes die Mitglieder des Überwachungsorgans jederzeit abberufen. Als berechtigter Grund gilt z.B. die unterlassene Mitteilung an den Verwaltungsrat über das Eintreten eines Grundes für den Amtsverlust oder die Verletzung der in nachfolgendem Art. 7 genannten Aufgaben.

Nimmt ein Mitglied des Überwachungsorgans ohne berechtigten Grund an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht teil, verliert es automatisch sein Amt.

Im Falle von Verzicht, nachträglicher Unfähigkeit, Tod, Abberufung, oder Amtsverlust hat das Mitglied des Überwachungsrates dies dem Verwaltungsrat rechtzeitig mitzuteilen, welcher unverzüglich die entsprechenden Entscheidungen zu treffen hat. Es obliegt dem Vorsitzenden oder dem ältesten Mitglied des Überwachungsorgans den Verwaltungsrat über das Eintreten von Gründen zu informieren, die eine Ersetzung eines Mitglieds erforderlich machen.

Im Falle des Verzichts, der nachträglichen Unfähigkeit, der Abberufung oder des Amtsverlustes des Vorsitzenden tritt das älteste Mitglied vorübergehend an seine Stelle und leitet unverzüglich geeignete Maßnahmen für den Ersatz und die Wiederherstellung des Organs ein.

Artikel 5 – Einberufung und Beschlüsse

Das Überwachungsorgan wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag eines Mitgliedes immer dann einberufen, wenn Gegenstände zur Entscheidung anstehen. Das Überwachungsorgan hat jedenfalls mindestens alle drei Monate zusammenzutreten.

Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden mittels Brief, Fax oder E-Mail wenigstens fünf Tage vor der Sitzung und im Dringlichkeitsfalle mittels Telegramm, E-Mail oder Telefon, und zwar so, dass die Mitglieder wenigstens einen Tag vor der Sitzung informiert werden. Mit der Einberufung sind die Mitglieder über die Tagesordnung zu informieren.

Die Sitzung gilt bei Nichteinhaltung der in vorstehendem Absatz genannten Formvorschriften auch dann als ordnungsgemäß einberufen, wenn alle Mitglieder des Überwachungsorgans daran teilnehmen.

Das Überwachungsorgan ist nur bei Anwesenheit aller Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Vorliegen eines Interessenskonfliktes gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, betrifft der Interessenskonflikt den Vorsitzenden die Stimme des Älteren.

Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu verfassen, welches von den Mitgliedern zu unterzeichnen und am Sitz des Überwachungsorgans aufzubewahren ist. Das Protokoll wird in der vom Überwachungsorgan festgelegten Art und Weise, auch mit telematischen Mitteln, erstellt, übermittelt und genehmigt.

Jedes Mitglied hat sich der Stimme zu enthalten, wenn ein Interessenskonflikt mit dem zu beschließenden Gegenstand besteht. Das Vorliegen eines Interessenskonfliktes und die nachfolgende Enthaltung haben aus dem Protokoll der Sitzung hervorzugehen.

Bei Nichtbeachtung der Verpflichtung zur Stimmenthaltung ist der Beschluss nichtig, wenn ohne die Stimme des entsprechenden Mitglieds die notwendigen Mehrheiten nicht erreicht worden wären.



Das Überwachungsorgan kann mit eigenem Beschluss Aufgaben an einzelne Mitglieder übertragen. Der Bevollmächtigte ist verpflichtet dem Überwachungsorgan in der nächsten Sitzung über die durchgeführte Tätigkeit zu berichten, um den anderen Mitgliedern so eine geeignete Überwachung zu ermöglichen.

Artikel 6 – Pflicht zur Vertraulichkeit

Die Mitglieder des Überwachungsorgans sind verpflichtet, alle im Rahmen ihrer Tätigkeit erhaltenen Informationen geheim und streng vertraulich zu behandeln.

Diese Verpflichtung besteht nicht gegenüber dem Verwaltungsrat der Raiffeisenkasse Partschins, außer durch die Information dieses Organs besteht eine Gefährdung für die Ergebnisse der vom Überwachungsorgan durchgeführten Tätigkeiten.

Die Mitglieder des Überwachungsorgans garantieren die Vertraulichkeit der in ihrem Besitz befindlichen Informationen, insbesondere im Hinblick auf die eingegangenen Hinweise zu konkreten oder potentiellen Verletzungen des Organisationsmodells. Außer bei Vorliegen einer ausdrücklichen Genehmigung können vertrauliche Informationen nur im Rahmen der in Art. 7 dieser Geschäftsordnung genannten Aufgaben gefordert und verwendet werden.

Jede Information im Besitz des Überwachungsorgans ist im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30.06.2003 Nr. 196 zu behandeln.

Der Verstoß gegen die vorgenannten Verpflichtungen hat den automatischen und sofortigen Verlust des Amtes zur Folge. Unbeschadet der Befugnisse des Verwaltungsrates hält das Überwachungsorgan seinem Mitglied die Verletzung dieser Verpflichtungen vor und erklärt den Verlust des Amtes, vorbehaltlich der Annahme der vom betroffenen Mitglied schriftlich innerhalb einer Frist von drei Tagen vorzubringenden Rechtfertigungen.

Artikel 7 – Aufgaben und Befugnisse

Das Überwachungsorgan hat folgende Aufgaben:

- die Überwachung des Funktionierens und der Einhaltung des Organisationsmodells;
- die Überprüfung der konkreten Angemessenheit und Wirksamkeit des Organisationsmodells hinsichtlich der effektiven Vorbeugung der Begehung der im Dekret genannten Straftaten;
- die kontinuierliche Überprüfung der Angemessenheit, Wirksamkeit und Funktionalität des Organisationsmodells;
- in Zusammenarbeit mit den zuständigen betrieblichen Stellen der Raiffeisenkasse Partschins die kontinuierliche Aktualisierung und Überarbeitung des Organisationsmodells sowie der internen Kontroll- und Überwachungsprozeduren und Abläufe und, falls notwendig, die Unterbreitung an den Verwaltungsrat von geeigneten Maßnahmen und Änderungen;
- Aufrechterhaltung eines ständigen Kontaktes und Austausches mit dem zuständigen Revisionsorgan;
- Kontakt und Sicherung der Informationsflüsse zum Verwaltungsrat der Raiffeisenkasse Partschins;
- Einholung von Informationen und Unterlagen jeglicher Art von Seiten der einzelnen Ebenen und Abteilungen der Raiffeisenkasse Partschins;



- Ausarbeitung eines Programms zur Überwachungstätigkeit hinsichtlich der im Organisationsmodell enthaltenen Grundsätze und Richtlinien in Bezug auf die einzelnen Abteilungen der Raiffeisenkasse Partschins;
- Gewährleistung der Umsetzung des Programms auch durch Festsetzung entsprechender Termine;
- Durchführung von Überprüfungen und Inspektionen, um die Feststellung allfälliger Verletzungen des Organisationsmodells festzustellen;
- Gewährleistung der Informationsflüsse über die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen;
- Gewährleistung der kontinuierlichen Überarbeitung des Systems zur Identifikation, Aufzeichnung und Klassifikation der Risikobereiche;
- Festlegung und Förderung geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung und Verbreitung der Kenntnis und des Verständnisses des Organisationsmodells, sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Sensibilisierung derselben hinsichtlich der Einhaltung der im Organisationsmodell enthaltenen Prinzipien;
- Lieferung von Erläuterungen und Erklärungen zur Bedeutung und Anwendung der im Organisationsmodell enthaltenen Bestimmungen;
- Einrichtung eines effizienten internen Kommunikationssystems für die Übermittlung und Sammlung von relevanten Hinweisen im Sinne des Dekrets, unter Wahrung und Geheimhaltung des Meldenden;
- Erstellung eines Budgets für die Ausübung der eigenen Tätigkeit zur Vorlage und Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Allfällige außerordentliche Spesen sind dem Verwaltungsrat getrennt zur Genehmigung vorzulegen;
- Feststellung, falls möglich, der begangenen Straftaten, folgende Durchführung von Inspektionen und internen Untersuchungen und Vorbereitung von entsprechenden Disziplinarmaßnahmen;
- Information an das für die Einleitung von Disziplinarmaßnahmen zuständige Organ;
- Kontrolle dass die festgestellten Verstöße gegen das Organisationsmodell tatsächlich und angemessen sanktioniert werden.

Für die Umsetzung der vorgenannten Aufgaben werden dem Überwachungsorgan folgende Befugnisse übertragen:

- Erlass von Dienstanweisungen und Anordnungen zur Regelung der Aktivitäten des Überwachungsorgans;
- Einsicht in alle betrieblichen Dokumente, welche für die Ausübung und Durchführung der übertragenen Aufgaben notwendig sind;
- sich der Mithilfe von externen Beratern mit nachgewiesener beruflicher Qualifikation oder internen Mitarbeitern mit ausreichend technischen Kompetenzen im Rechtsbereich, im Bereich Internal Audit und betrieblicher Organisation zu bedienen und zwar immer dann, wenn dies für die Ausübung der Kontroll- und Überwachungstätigkeiten oder für die Aktualisierung des Organisationsmodells erforderlich ist;
- Einholen von Informationen, Daten und Antworten von Seiten der Verantwortlichen für die einzelnen Abteilungen, welche zeitgerecht zu liefern sind, um die einzelnen Abteilungen auf die Bestimmungen des Dekrets und die konkrete Anwendung und Umsetzung des Organisationsmodells hin prüfen zu können.

Zur Verbesserung der Durchführung der einzelnen Aufgaben kann das Überwachungsorgan ein oder mehrere Aufgaben einzelnen Mitgliedern übertragen.



Auch für diese übertragenen Aufgaben und Funktionen trägt das Überwachungsorgan in seiner Gesamtheit die Verantwortung.

Artikel 8 – Operative Unterstützung

Für eine bessere und effizientere Durchführung der übertragenen Aufgaben kann sich das Überwachungsorgan bei Bedarf, von Fall zu Fall, zeitweise der Mithilfe von Abteilungen bzw. Mitarbeitern der Raiffeisenkasse Partschins bedienen. Auch für diese delegierten Aufgaben und Funktionen trägt das Überwachungsorgan in seiner Gesamtheit die Verantwortung.

Das Überwachungsorgan kann folgende Aufgaben delegieren:

- Sammlung der eingehenden Hinweise von Seiten der Mitarbeiter der Raiffeisenkasse Partschins oder Dritter;
- Erstellung von periodischen Berichten zu den allenfalls festgestellten Unregelmäßigkeiten und Verstöße, auf Basis der vom Überwachungsorgan definierten Informationsflüsse;
- Prüfung des Organisationsmodells auf die tatsächliche Wirksamkeit der Begehung der vom Dekret definierten Straftaten entgegenzuwirken;
- Prüfung der konkreten Umsetzung des Organisationsmodells in den vorab als „sensibel“ eingestuften Bereichen;
- Follow-up der vom Überwachungsorgan vorgeschlagenen Anpassungen und Änderungen des Organisationsmodells;

Vom Überwachungsorgan nicht delegiert werden können folgende Aufgaben und Funktionen:

- Prüfung der Angemessenheit, Wirksamkeit und der Effizienz des Organisationsmodells, dessen Aktualisierung sowie die Festlegung der als „sensibel“ einzustufenden Bereiche;
- Entscheidung darüber, ob eingegangene Hinweise weiter verfolgt oder archiviert werden sollen;
- Prüfung der tatsächlichen Kenntnis und Verständnis der im Organisationsmodell festgelegten Prinzipien durch die Mitarbeiter;
- Unterbreitung von konkreten Änderungsvorschlägen des Organisationsmodells an die zuständigen Organe, damit diese umgesetzt werden können;
- Erfüllung der Informationspflichten gemäß Art. 10 der vorliegenden Geschäftsordnung.

Artikel 9 – Informationsflüsse und Hinweise

Alle Mitarbeiter der Raiffeisenkasse Partschins, eingeschlossen die leitenden Stellen, haben dem Überwachungsorgan mitzuteilen:

- periodisch, die vom Überwachungsorgan definierten Informationen und Unterlagen in der von diesem definierten Art und Weise und innerhalb der festgelegten Fristen;
- bei Bedarf, jede andere Information, auch von Dritten, welche die Umsetzung und Anwendung des Organisationsmodells betrifft und vom Überwachungsorgan für die Durchführung seiner Aufgaben und Tätigkeiten für notwendig und erforderlich erachtet wird;

Insbesondere sind dem Überwachungsorgan verpflichtend folgende Unterlagen und Information zu liefern:

- Verfügungen und Maßnahmen von Gerichts- und Polizeibehörden bzw. allen anderen Behörden, aus denen die Durchführung von Erhebungen zu Lasten von



Personen, Gesellschaften oder Dritten mit Beziehungen zur Raiffeisenkasse Partschins für die im Dekret definierten Straftaten, hervorgeht,

- Anträge auf Rechtsbeistand von Seiten der Führungskräfte und anderer Mitarbeiter, gegen die ein Verfahren wegen der im Dekret vorgesehenen Straftaten eingeleitet wurde;
- von Hauptabteilungsleitern und Abteilungsleitern erstellte Berichte aus denen Fakten, Verhaltensweisen, Handlungen und Unterlassungen hervorgehen, welche eine Verantwortung für die im Dekret vorgesehenen Straftaten nach sich ziehen können;
- Mitteilungen über die konkrete Umsetzung des Organisationsmodells auf allen betrieblichen Ebenen,
- Mitteilung der eingeleiteten Disziplinarverfahren und allenfalls verhängten Sanktionen, eingeschlossen der Verfahren gegen die Mitarbeiter sowie Nachricht über die Archivierung solcher Verfahren, samt der entsprechenden Begründung;
- jede andere sachdienliche Information, die auch im weiteren Sinne die Umsetzung, Durchführung oder Verletzung des Organisationsmodells betrifft.

Diese Hinweise sind schriftlich, eventuell auch in anonymer Form, von Funktionären, Mitarbeitern und Dritten zu übermitteln und haben konkrete oder potentielle Verletzungen des Organisationsmodells, der damit zusammenhängenden Prozeduren und von Verhaltensweisen gegen die ethischen Grundsätze der Raiffeisenkasse Partschins, zum Gegenstand.

Das Überwachungsorgan ist über das System der Vollmachten und Ermächtigungen innerhalb der Raiffeisenkasse Partschins sowie über damit zusammenhängende allfällige Änderungen zu informieren.

Das Überwachungsorgan berichtet dem Verwaltungsrat über die aufgetretenen Verstöße gegen das Organisationsmodell.

Artikel 10 – Informationspflichten des Überwachungsorgans gegenüber den Organen der Raiffeisenkasse Partschins sowie der Direktion

Das Überwachungsorgan hat folgende Informationspflichten zu erfüllen:

- kontinuierliche Mitteilungen an den Verwaltungsrat, immer dann wenn es der Vorsitzende für die korrekte Durchführung der eigenen Aufgaben und Erfüllung der Verpflichtungen gemäß Dekret für notwendig und nützlich erachtet, indem über die vom Überwachungsorgan für begründet erachteten Verstöße des Organisationsmodells informiert wird;
- einen jährlichen Bericht an den Verwaltungsrat über die durchgeführten Tätigkeiten, die eingegangenen Hinweise, die von den zuständigen Stellen verhängten Disziplinarmaßnahmen sowie die vorgeschlagenen Änderungen und Verbesserungen am Organisationsmodell und deren Stand der Umsetzung;

Das Überwachungsorgan kann jederzeit vom Verwaltungsrat einberufen werden oder verlangen, von diesen angehört zu werden.

Artikel 11 – Änderung der Geschäftsordnung

Änderungen dieser Geschäftsordnung können nur mit Zustimmung aller Mitglieder des Überwachungsorgans beschlossen werden und bilden, nach Genehmigung durch den Verwaltungsrat, einen integrierenden Bestandteil des Organisationsmodells.

Artikel 12 – Anwendung der Geschäftsordnung



Gegenständliche Geschäftsordnung wird vom Überwachungsorgan angenommen und beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.